

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 27 aprile 2024

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 10 ottobre 2023, n. 13.

Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche. Disposizioni varie. (24R00097).....

Pag. 1

LEGGE REGIONALE 27 ottobre 2023, n. 14.

Disciplina delle attività enoturistiche e oleoturistiche. (24R00098).....

Pag. 3

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 16 ottobre 2023, n. 42.

Norme in materia di superamento delle Comunità Montane e disciplina dell'esercizio associato delle funzioni nei Comuni montani. (23R00504).....

Pag. 10

LEGGE REGIONALE 16 ottobre 2023, n. 43.

Riconoscimento di debito fuori bilancio in favore del Comune di Trasacco, derivante dall'attuazione della Convenzione tra Regione Abruzzo e Comune di Trasacco per l'intervento denominato "Riqualficazione del campo sportivo comunale" - CUP: D96E19000090001. Pagamento saldo per euro 52.443,35 ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e ulteriori disposizioni. (23R00505).....

Pag. 13

REGIONE SICILIA

LEGGE 16 gennaio 2024, n. 1.


Legge di stabilità regionale 2024-2026. (24R00085).....


Pag. 14

LEGGE 21 novembre 2023, n. 25.

Disposizioni finanziarie varie. Modifiche di norme. (23R00575).....

Pag. 24





REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 10 ottobre 2023, n. 13.

Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche. Disposizioni varie.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 81 Supplemento n. 1 del 10 ottobre 2023)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Riconoscimento dei debiti fuori bilancio della Regione Lazio derivanti da sentenze esecutive

1. Ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche, con la presente legge è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione Lazio, derivanti da sentenze esecutive, per il valore complessivo di euro 36.111.360,71, elencati nella tabella A allegata alla presente legge.

Art. 2.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'art. 1, quantificati in complessivo euro 36.111.360,71, per l'anno 2023, si provvede:

a) per complessivi euro 33.298,20, mediante l'integrazione del programma 11 «Altri servizi generali» della missione 01 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», titolo 1 «Spese correnti», rispettivamente, in termini di competenza, a valere sulle risorse accantonate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto, di cui all'Allegato «AA» alla deliberazione della Giunta regionale 27 aprile 2023, n. 133, in relazione al fondo rischi per le spese legate al contenzioso e, in termini di cassa, a valere sulla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2023-2025, annualità 2023, nel fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa di cui al programma 01 «Fondo di riserva» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1 «Spese correnti»;

b) per complessivi euro 637.892,56, mediante l'integrazione, rispettivamente, per euro 600.463,42 del programma 11 «Altri servizi generali» della missione

01 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», titolo 1 «Spese correnti» e per euro 37.429,14 del programma 07 «Ulteriori spese in materia sanitaria» della missione 13 «Tutela della salute», titolo 1 «Spese correnti» e la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2023-2025, annualità 2023, nel fondo rischi per le spese legate al contenzioso di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1 «Spese correnti»;

c) per euro 35.440.169,95, mediante l'utilizzazione delle risorse di cui al programma 01 «Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA» della missione 13 «Tutela della salute», titolo 1 «Spese correnti», relative al fondo rischi iscritto nella contabilità della gestione sanitaria accentrata.

2. A seguito dell'attuazione dei profili finanziari derivanti dall'art. 1, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 73, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011 e ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettera d), della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale), le strutture regionali competenti adottano i provvedimenti di spesa relativi ai debiti fuori bilancio riconosciuti ai sensi dell'art. 1.

Art. 3.

Disposizioni per la realizzazione di un servizio ferroviario diretto a elevate prestazioni

1. La Regione, nell'ambito della propria attività di programmazione in materia di trasporti e infrastrutture nonché in coerenza con le politiche previste a livello dell'Unione europea e nazionale, promuove il potenziamento dei servizi di trasporto nel territorio regionale attraverso la realizzazione di un servizio ferroviario a elevate prestazioni.

2. Per le finalità di cui al comma 1 e tenuto conto della sperimentazione del servizio effettuata con Trenitalia S.p.a. in esito alle attività istruttorie conseguenti agli indirizzi contenuti nelle deliberazioni della Giunta regionale 6 agosto 2020, n. 576 (Linea ferroviaria FL6 Cassino-Roma. Avvio di un servizio sperimentale della durata di un anno per alta velocità Cassino-Frosinone-Roma. Individuazione risorse regionali) e 14 giugno 2022, n. 438 (Linea ferroviaria FL1 Orte-Roma. Avvio di un servizio sperimentale della durata di un anno per alta velocità Orte-Roma. Indirizzi per l'avvio del servizio e individuazione risorse finanziarie) e successive modifiche, dal 1° gennaio 2024 sono avviati i servizi ferroviari con instradamento di una coppia di treni ad alta velocità, rispettivamente, sulla linea ferroviaria FL6, via Cassino-Frosinone, in continuità con i servizi ferroviari da e verso Milano-Napoli, e sulla linea ferroviaria FL1, via Roma-Orte, in continuità con i servizi ferroviari da e verso Roma-Milano.

3. Nelle more dell'affidamento del servizio, per gli anni dal 2025 al 2034, attraverso apposita procedura a evidenza pubblica, per l'anno 2024 la Giunta regionale è autorizzata a prorogare la sperimentazione del servizio con Trenitalia S.p.a. di cui al comma 2.



4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a complessivi euro 5.016.602,80, per ciascuna annualità dal 2024 al 2034, si provvede:

a) per l'anno 2024, a valere sulle risorse già destinate alle medesime finalità pari a euro 4.730.000,00, iscritte nella voce di spesa di cui al programma 01 «Trasporto ferroviario» della missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», titolo 1 «Spese correnti», del bilancio regionale 2023-2025 e mediante l'integrazione per euro 286.602,80 della predetta voce di spesa e la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1 «Spese correnti», del bilancio regionale 2023-2025;

b) per l'anno 2025, mediante l'integrazione per euro 5.016.602,80 della voce di spesa di cui al programma 01 «Trasporto ferroviario» della missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», titolo 1 «Spese correnti», e la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alla legge regionale 16 luglio 1998, n. 30 (Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale) e successive modifiche, art. 30, comma 2 – «TPL concorso finanziario Comune di Roma», iscritta nel programma 02 «Trasporto pubblico locale» della missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», titolo 1 «Spese correnti»;

c) per gli anni dal 2026 al 2034, a valere sullo stanziamento autorizzato di cui alla voce di spesa iscritta nel programma 01 «Trasporto ferroviario» della missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», titolo 1 «Spese correnti», ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziaria regionale.

Art. 4.

Sostegno alla candidatura della Regione Lazio come «Regione d'onore NIAF per l'anno 2025»

1. Al fine di sostenere la candidatura della Regione Lazio come «Regione d'onore NIAF per l'anno 2025» e le azioni svolte nell'ambito dell'iniziativa predetta, è concesso alla National Italian American Foundation (NIAF), organizzazione senza scopo di lucro, un contributo straordinario pari a euro 120.000,00, per l'anno 2025.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate, in particolare:

a) a consolidare le relazioni tra la comunità italoamericana e l'istituzione regionale;

b) a promuovere e valorizzare l'economia e l'imprenditorialità della Regione, internazionalizzando le risorse del territorio, tra cui artigianato, industria, enogastronomia, cultura, e favorendo l'afflusso turistico;

c) a favorire la divulgazione delle eccellenze e delle tradizioni laziali, promuovendo e valorizzando il patrimonio naturalistico, culturale e artistico della Regione.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di attuazione di quanto previsto dal presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l'istituzione, all'interno del programma 01 «Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo» della

missione 19 «Relazioni internazionali», titolo 1 «Spese correnti», della voce di spesa denominata: «Spese relative alla candidatura della Regione Lazio come “Regione d'onore NIAF per l'anno 2025”», la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 120.000,00 per l'anno 2025, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2023-2025, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1 «Spese correnti».

Art. 5.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17, relativo all'ottimizzazione nella gestione delle disponibilità liquide a livello regionale

1. All'art. 3 della legge regionale n. 17/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi da 1 a 3 sono abrogati;

b) al comma 3-bis le parole: «ai soggetti di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «agli enti pubblici dipendenti dalla Regione di cui all'art. 55 dello statuto e alle società controllate dalla Regione».

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessa di avere efficacia la deliberazione della Giunta regionale 13 settembre 2016, n. 528 (Definizione delle modalità con cui gli enti pubblici dipendenti e le società controllate della Regione Lazio adeguano la propria operatività a quanto previsto dall'art. 3 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17 (Legge di stabilità regionale 2016), rubricato «Ottimizzazione nella gestione delle disponibilità liquide a livello regionale»). Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione provvede alla restituzione delle somme riversate dagli enti pubblici dipendenti e dalle società controllate, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 17/2015 e della deliberazione della Giunta regionale n. 528/2016.

Art. 6.

Modifiche alla legge regionale 30 novembre 2021, n. 17 «Istituzione dell'Azienda regionale sanitaria Lazio.0» e al comma 159 dell'art. 9 della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19, relativo a disposizioni per la funzione di centralizzazione del sistema dei pagamenti dei fornitori del servizio sanitario regionale, e successive modifiche

1. Alla legge regionale n. 17/2021 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 4:


1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'Azienda Lazio.0, ferma restando l'autonomia imprenditoriale degli enti del servizio sanitario regionale, esercita le seguenti funzioni:

a) centralizzazione del sistema dei pagamenti dei fornitori del servizio sanitario regionale;

b) supporto agli enti del servizio sanitario regionale nella gestione del personale;

c) supporto agli enti del servizio sanitario regionale nella gestione del sistema contabile;



d) controlli sulla appropriatezza e sulla qualità dell'assistenza prestata dalle strutture accreditate.»;

2) i commi 2 e 3 sono abrogati;

b) l'art. 11 è abrogato;

c) il comma 1 dell'art. 12 è sostituito dai seguenti:

«1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, definisce con propria deliberazione:

a) la regolamentazione delle attività di cui all'art. 4, commi 1 e 4;

b) il cronoprogramma per l'avvio delle attività dell'Azienda Lazio.0;

c) l'individuazione degli immobili di cui all'art. 2, comma 2, nonché le modalità per l'eventuale conferimento di beni o attrezzature ai sensi dell'art. 7, comma 5.

1-bis. Nelle more del completamento della procedura di conferimento dell'incarico di direttore generale dell'Azienda Lazio.0, il Presidente della Regione, entro il 31 dicembre 2023, nomina, con proprio decreto, un commissario straordinario incaricato di svolgere gli adempimenti individuati dalla deliberazione di cui al comma 1 necessari all'avvio delle attività dell'Azienda Lazio.0.».

2. Il comma 159 dell'art. 9 della legge regionale n. 19/2022 è sostituito dal seguente:

«159. La funzione di centralizzazione del sistema dei pagamenti dei fornitori del servizio sanitario regionale è esercitata dall'Azienda Lazio.0 all'esito del completamento delle procedure di cui all'art. 12, commi 1 e 1-bis, della legge regionale 30 novembre 2021, n. 17 (Istituzione dell'Azienda regionale sanitaria Lazio.0) e successive modifiche. Fino al completamento degli adempimenti necessari all'avvio delle attività Azienda Lazio.0 la funzione di centralizzazione del sistema dei pagamenti continua a essere svolta secondo le modalità vigenti.».

3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Il Presidente: ROCCA

(*Omissis*).

24R00097

LEGGE REGIONALE 27 ottobre 2023, n. 14.

Disciplina delle attività enoturistiche e oleoturistiche.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 87 Supplemento n. 1 del 31 ottobre 2023*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga:

la seguente legge:

Art. 1.


Finalità e definizioni

1. La Regione riconosce l'importanza e le potenzialità del turismo del vino e dell'olio per la crescita economica e culturale del territorio, la salvaguardia del paesaggio e dell'ambiente e promuove l'enoturismo e l'oleoturismo al fine, in particolare, di qualificare e implementare l'accoglienza nell'ambito di un'offerta turistica di tipo integrato nonché di valorizzare le produzioni e le relative aree ad alta vocazione vitivinicola e olivicola, anche per favorire lo sviluppo economico delle medesime produzioni e delle attività turistiche ad esse collegate, in una prospettiva nazionale e internazionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la presente legge disciplina, in armonia con i programmi di sviluppo rurale e nel rispetto dell'art. 1, commi 502, 503, 504 e 505 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativi all'attività enoturistica, dell'art. 1, commi 513 e 514 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativi all'attività di oleoturismo, dei decreti del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo 12 marzo 2019 (Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli *standard* minimi di qualità per l'esercizio dell'attività enoturistica) e 26 gennaio 2022 (Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli *standard* minimi di qualità per l'esercizio dell'attività oleoturistica) e della normativa regionale vigente:

a) l'enoturismo con il quale, ai sensi dell'art. 1, comma 502, della legge n. 205/2017, si intendono tutte le attività, esercitate dai soggetti di cui all'art. 3, di conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito delle cantine;

b) l'oleoturismo con il quale, ai sensi dell'art. 1, comma 514, della legge n. 160/2019 si intendono tutte le attività, esercitate dai soggetti di cui all'art. 3, di conoscenza dell'olio d'oliva espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell'ulivo, la degustazione e la commercializzazione delle produ-



zioni aziendali dell'olio d'oliva, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito dei luoghi di coltivazione e produzione.

3. Le attività di enoturismo, sulla base di quanto previsto all'art. 1, comma 2, del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo 12 marzo 2019, e le attività di oleoturismo, sulla base di quanto previsto all'art. 1, comma 2, del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo 26 gennaio 2022, qualora esercitate da un imprenditore agricolo, singolo o associato, di cui all'art. 2135 del codice civile rientrano nelle attività multifunzionali di cui all'art. 2 della legge regionale 2 novembre 2006, n. 14 (Norme in materia di diversificazione delle attività agricole) e successive modifiche.

Art. 2.

Attività enoturistiche e oleoturistiche

1. Ai fini della presente legge, coerentemente con la definizione di enoturismo di cui all'art. 1, comma 502, della legge n. 205/2017, sono considerate attività enoturistiche:

a) le attività formative e informative rivolte alle produzioni vitivinicole del territorio e la conoscenza del vino, con particolare riguardo alle indicazioni geografiche (DOP, IGP) nel cui areale si svolge l'attività, quali, a titolo esemplificativo, le visite guidate ai vigneti di pertinenza dell'azienda, alle cantine, le visite nei luoghi di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, della storia e della pratica dell'attività vitivinicola ed enologica in genere;

b) le iniziative di carattere didattico, culturale e ricreativo, svolte nell'ambito delle cantine e dei vigneti, ivi compresa la vendemmia didattica;

c) le attività di degustazione e commercializzazione delle produzioni vitivinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti ai sensi dell'art. 6.

2. Ai fini della presente legge, coerentemente con la definizione di oleoturismo di cui all'art. 1, comma 514, della legge n. 160/2019, sono considerate attività oleoturistiche le seguenti attività svolte nei luoghi di produzione e/o trasformazione:

a) le attività formative e informative rivolte alle produzioni olivicole del territorio e alla conoscenza dell'olio, con particolare riguardo alle indicazioni geografiche (DOP, IGP), nel cui areale si svolge l'attività, quali, a titolo esemplificativo, le visite guidate agli oliveti di pertinenza dell'azienda, ai frantoi, le visite nei luoghi di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell'ulivo e alla produzione dell'olio, della storia e della pratica dell'attività olivicola e della conoscenza e cultura dell'olio in genere;

b) le iniziative di carattere formativo, informativo, culturale e ricreativo, svolte nell'ambito dei frantoi e degli oliveti, ivi compresa la raccolta dimostrativa delle olive;

c) le attività di degustazione e commercializzazione delle produzioni olivicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti ai sensi dell'art. 6.

Art. 3.

Operatori e modalità di esercizio

1. Possono esercitare le attività enoturistiche di cui all'art. 2, comma 1:

a) l'imprenditore agricolo, singolo o associato, di cui all'art. 2135 del codice civile che svolge attività agricole aziendali di cui all'art. 2 della legge regionale n. 14/2006 di coltivazione della vite o di trasformazione dei prodotti vitivinicoli e la successiva commercializzazione delle produzioni;

b) le cantine sociali cooperative che esercitano le attività di multifunzionalità produttiva vitivinicola di cui all'art. 2 della legge regionale n. 14/2006 e i loro consorzi, alle quali le imprese agricole associate conferiscono le proprie produzioni;

c) le imprese condotte dai soggetti non rientranti nelle lettere *a)* e *b)*, titolari di cantine che svolgono attività di trasformazione e/o di commercializzazione di prodotti vitivinicoli;

d) i consorzi di tutela dei vini a denominazione geografica e indicazione geografica.

2. Possono esercitare le attività oleoturistiche di cui all'art. 2, comma 2:

a) l'imprenditore agricolo, singolo o associato, di cui all'art. 2135 del codice civile che svolge attività agricole aziendali di cui all'art. 2 della legge regionale n. 14/2006 di coltivazione olivicola o di produzione di olio extra-vergine di oliva;


b) gli oleifici sociali cooperativi che esercitano l'attività di multifunzionalità produttiva dell'olio extra-vergine di oliva di cui all'art. 2 della legge regionale n. 14/2006 e i loro consorzi ai quali le imprese agricole associate conferiscono le proprie produzioni;

c) le imprese condotte dai soggetti non rientranti nelle lettere *a)* e *b)*, titolari di frantoi che svolgono attività di trasformazione e/o di commercializzazione di prodotti olivicoli;

d) i consorzi di tutela delle denominazioni di origine (DO) e indicazione geografica protetta (IGP) dell'olio extra-vergine di oliva.

3. Le attività enoturistiche e oleoturistiche esercitate, rispettivamente, dai soggetti di cui al comma 1, lettera *c)*, e comma 2, lettera *c)*, possono essere esercitate anche da un soggetto connesso di cui agli articoli 54 e 57-bis della legge regionale 22 dicembre 1998, n. 38 (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche nella modalità della multimpreditorialità di cui all'art. 3 della legge regionale n. 14/2006 e successive modifiche.

4. Ai sensi dell'art. 2, comma 5, del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo 12 marzo 2019 e dell'art. 1, comma 4, del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo 26 gennaio 2022 nonché ai sensi di quanto previsto dalla legge regionale n. 14/2006 e successive modifiche, alle imprese agricole che svolgono o intendano svolgere altre attività agricole multifunzionali di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, della legge regionale n. 14/2006, qualora intraprendono anche le attività di cui all'art. 2, continuano ad applicarsi le disposizioni regio-



nali vigenti nelle materie di riferimento, tenuto conto di quanto disciplinato dalla legge regionale n. 14/2006, dalla legge regionale n. 38/1999 e dall'art. 8 della legge regionale n. 1/2020 e successive modifiche.

5. Non possono esercitare le attività di cui alla presente legge i soggetti di cui all'art. 2-ter, comma 5, della legge regionale n. 14/2006.

6. È vietato l'uso delle denominazioni di enoturismo e oleoturismo o similari, anche modificate o associate ad altre denominazioni, come marchio individuale o commerciale, insegna o ragione sociale, da parte di soggetti che non sono operatori ai sensi della presente legge.

Art. 4.

Requisiti

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, dei decreti del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo 12 marzo 2019 e 26 gennaio 2022, per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2, è necessaria la presenza del titolare dell'azienda o di un familiare coadiuvante o di un dipendente delegato o di un socio delegato o di un collaboratore esterno. Tali soggetti devono avere conoscenza delle caratteristiche del territorio ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) per le attività enoturistiche di cui all'art. 2, comma 1:

1) qualifica di imprenditore agricolo professionale ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38) e successive modifiche;

2) diploma di laurea, laurea triennale o laurea magistrale in materie agrarie o titolo equiparato o equipollente, secondo la normativa vigente;

3) esperienza lavorativa di durata almeno triennale svolta presso le imprese vitivinicole, comprovata dall'iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale o da altra documentazione idonea;

4) attestato di frequenza di un corso di formazione di cui all'art. 10, avente a oggetto l'attività vitivinicola e turistica;

5) attestato di frequenza di *master* universitari di primo o secondo livello aventi a oggetto viticoltura o *marketing* del vino o enologia;

6) titolo di enologo ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 129 (Ordinamento della professione di enologo) e successive modifiche;

b) per le attività oleoturistiche di cui all'art. 2, comma 2:

1) qualifica di imprenditore agricolo professionale ai sensi del decreto legislativo n. 99/2004;

2) diploma di laurea, laurea triennale o laurea magistrale in materie agrarie o titolo equiparato o equipollente, secondo la normativa vigente;

3) esperienza lavorativa di durata almeno triennale svolta presso le imprese oleo vinicole, comprovata dall'iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale o da altra documentazione idonea;

4) attestato di frequenza di un corso di formazione, effettuato con le modalità di cui all'art. 10, avente a oggetto l'attività olivicola e turistica;

5) attestato di frequenza di *master* universitari di primo o secondo livello aventi a oggetto olivicoltura o *marketing* dell'olio;

6) iscrizione nell'elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini di cui all'art. 3 della legge 3 agosto 1998, n. 313 (Disposizioni per l'etichettatura d'origine dell'olio extravergine di oliva, dell'olio di oliva vergine e dell'olio di oliva).

Art. 5.

Standard minimi di qualità

1. Fermi restando i requisiti generali, anche a carattere igienico-sanitario e di sicurezza, previsti dalla normativa vigente, gli operatori di cui all'art. 3, che svolgono le attività di cui all'art. 2 devono possedere, ai sensi dell'art. 2, comma 1, dei decreti del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo 12 marzo 2019 e 26 gennaio 2022, i seguenti *standard* minimi di qualità:

a) apertura settimanale o stagionale di un minimo di tre giorni a settimana, all'interno dei quali possono essere compresi la domenica, i giorni prefestivi e festivi;

b) strumenti per la prenotazione delle visite, preferibilmente informatici;

c) cartello da affiggere all'ingresso contenente i dati relativi all'accoglienza enoturistica o oleoturistica e, in particolare, gli orari di apertura, la tipologia del servizio offerto e le lingue parlate;

d) sito o pagina web aziendale almeno in italiano e in inglese;


e) indicazione dei parcheggi in azienda o nelle vicinanze;

f) materiale informativo sull'azienda e sui suoi prodotti stampato o comunque disponibile, nei formati maggiormente diffusi, in almeno tre lingue, compreso l'italiano;

g) esposizione e distribuzione del materiale informativo sulla zona di produzione, sulle produzioni tipiche e locali con particolare riferimento alle produzioni a denominazione di origine e a indicazione geografica sia in ambito vitivinicolo od oleicolo che agroalimentare, sulle attrazioni turistiche, artistiche, architettoniche e paesaggistiche del territorio in cui sono svolte le attività di cui all'art. 2;

h) ambienti o spazi dedicati e adeguatamente attrezzati per l'accoglienza e per la tipologia di attività svolte dagli operatori di cui all'art. 3;

i) attività di degustazione del vino o dell'olio all'interno delle cantine, dei frantoi e delle aziende agricole effettuata, anche all'interno di fabbricati aziendali di cui all'art. 55 della legge regionale n. 38/1999 e successive



modifiche utilizzati allo scopo, esclusivamente con contenitori e strumenti idonei a non pregiudicare e alterare le proprietà organolettiche del prodotto.

2. Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2 è necessario stipulare, a garanzia della sicurezza, una polizza assicurativa per la responsabilità civile nei confronti dei visitatori.

Art. 6.

Attività di degustazione in abbinamento alla somministrazione di alimenti

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, dei decreti del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo 12 marzo 2019 e 26 gennaio 2022, l'abbinamento ai prodotti vitivinicoli e olivicoli finalizzato alla degustazione deve avvenire con prodotti agro-alimentari freddi preparati dagli operatori di cui all'art. 3, anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo, nel rispetto delle discipline, delle condizioni e dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente e prevalentemente legati alle produzioni locali e tipiche della Regione, quali:

a) prodotti a denominazione di origine protetta (DOP), indicazione geografica protetta (IGP), specialità tradizionale garantita (STG) e prodotti di montagna, di cui al regolamento (CE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e successive modifiche;

b) prodotti agroalimentari tradizionali della Regione Lazio (PAT), come disciplinati dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 8 settembre 1999, n. 350 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173);

c) prodotti che rientrano nei sistemi di certificazione regionali riconosciuti dall'Unione europea (UE);

d) prodotti ottenuti con biologico ai sensi del regolamento (CE) n. 848/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio e successive modifiche, attuato dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 maggio 2022 (Disposizioni per l'attuazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio e pertinenti regolamenti delegati e esecutivi, in relazione agli obblighi degli operatori e dei gruppi di operatori per le norme di produzione e che abroga i decreti ministeriali 18 luglio 2018, n. 6793, 30 luglio 2010, n. 11954 e 30 luglio 2010, n. 11954);

e) prodotti che beneficiano dell'uso del nome e dell'emblema di un'area naturale protetta ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche;

f) prodotti a denominazione comunale di origine (De.C.O.).

2. Dall'attività di degustazione di cui al comma 1 sono escluse la somministrazione di preparazioni gastronomiche e, in ogni caso, le attività che prefigurano un servizio di ristorazione.

Art. 7.

Inizio attività

1. L'inizio delle attività di cui all'art. 2, fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e 4, è subordinato alla presentazione, da parte degli operatori di cui all'art. 3, allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune territorialmente competente, di una segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA) ai sensi degli articoli 19 e 19-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 505, della legge n. 205/2017 e dall'art. 1, comma 513, della legge n. 160/2019.

2. La SCIA di cui al comma 1 deve riportare i contenuti della notifica sanitaria di cui all'art. 6 del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari e successive modifiche.


3. Nel caso in cui le attività di cui all'art. 2 sono esercitate dagli operatori di cui all'art. 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*, e comma 2, lettere *a)* e *b)*, o da un soggetto connesso ai sensi del medesimo art. 3, comma 3, la richiesta per l'inizio dell'attività è presentata al SUAA di cui all'art. 8 della legge regionale n. 1/2020 e successive modifiche, qualora costituito o, in caso di accordi di cui all'art. 8, comma 3, al Sistema autorizzativo per l'agricoltura.

4. Qualora non ricorrano le condizioni per la presentazione della SCIA ai sensi del comma 1 in quanto, per l'esercizio delle attività previste all'art. 2, si rende necessario realizzare interventi edilizi e infrastrutturali e/o rifunionalizzazioni, il procedimento d'inizio attività è effettuato secondo le modalità e la modulistica di cui all'art. 8 della legge regionale n. 1/2020.

5. Ai sensi dell'art. 8, comma 19, della legge regionale n. 1/2020 per le variazioni tecniche e/o amministrative delle attività di cui all'art. 2 si applicano le disposizioni vigenti relative alla natura delle variazioni previste.

6. Per gli operatori di cui all'art. 3, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* e comma 3, l'amministrazione competente a effettuare le verifiche della richiesta presentata, anche avvalendosi della Commissione agraria di cui all'art. 57 della legge regionale n. 38/1999 e successive modifiche, verifica, ai sensi dell'art. 19, comma 3, e 19-bis della legge n. 241/1990, la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 4 e degli *standard* minimi di cui all'art. 5, comma 1, lettere *a)* e *h)*.

7. A seguito della conclusione positiva delle verifiche della richiesta presentata, l'amministrazione procedente ne dà comunicazione alla direzione regionale competente in materia di agricoltura, di seguito denominata direzione regionale competente, ai fini della iscrizione all'elenco regionale di cui all'art. 8.



8. Nelle more dell'adozione delle disposizioni di cui all'art. 15, comma 1, lettera c), l'inizio attività è presentata ai sensi della normativa vigente.

Art. 8.

Elenco regionale degli operatori che svolgono attività enoturistiche e oleoturistiche

1. A fini conoscitivi e promozionali, nonché per l'esercizio delle attività di vigilanza e controllo ai sensi dell'art. 12, la direzione regionale competente iscrive nell'elenco regionale di cui all'art. 2-*quater* della legge regionale n. 14/2006, di seguito denominato Elenco, gli operatori di cui all'art. 3 che svolgono attività enoturistiche e oleoturistiche.

2. L'iscrizione è effettuata, per i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b) e comma 2, lettere a) e b), nella apposita sezione tipologica dell'elenco.

3. L'iscrizione è effettuata, per i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettere c) e d), e comma 2, lettere c) e d), in una specifica sezione dell'elenco ad essi dedicata, fermo restando quanto previsto al comma 6 per le modalità di raccordo con l'elenco dei soggetti connessi.

4. L'elenco contiene:

a) l'anagrafica dell'operatore, comprendente l'eventuale denominazione dell'attività, nonché le sedi legali e operative;

b) le principali caratteristiche dell'attività svolta;

c) i riferimenti dei procedimenti amministrativi d'inizio attività.

5. La direzione regionale competente provvede all'aggiornamento dell'elenco tenuto conto dei provvedimenti di sospensione e cessazione, ivi compresa la cessazione volontaria dell'attività da parte degli operatori, e alla conseguente cancellazione.

6. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco, il regolamento di cui all'art. 15 individua i dati, anche in forma di elaborati, oggetto di comunicazione da parte dei comuni ovvero dei SUAP, da effettuarsi entro trenta giorni dall'avvenuto inizio dell'attività, nonché le modalità per il raccordo dei dati tra l'elenco di cui al presente articolo e l'elenco di cui all'art. 57-*bis*, comma 8, della legge regionale n. 38/1999.

7. L'elenco è pubblicato sul sito istituzionale della Regione a cura della direzione regionale competente.

Art. 9.

Tavolo regionale della diversificazione agricola

1. Il tavolo regionale della diversificazione agricola di cui all'art. 11 della legge regionale n. 14/2006 e successive modifiche, svolge le funzioni previste dal medesimo art. 11, comma 4, anche relativamente alle attività enoturistiche e oleoturistiche di cui alla presente legge.

Art. 10.

Iniziative di formazione

1. La Regione promuove iniziative in materia di formazione, informazione e divulgazione, riqualificazione e aggiornamento professionale, anche periodiche, degli

operatori di cui all'art. 3 e/o dei loro collaboratori, anche attraverso la stipula di idonei protocolli d'intesa con le università presenti nel territorio regionale.

2. Rientrano nelle iniziative di formazione di cui al comma 1 i corsi di formazione relativi all'acquisizione dell'attestato di frequenza di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), numero 4), e lettera b), numero 4).

3. I corsi di formazione di cui al comma 2, organizzati dalle associazioni di categoria, ordini e collegi professionali del settore agrario, agenzie di formazione o altro soggetto abilitato, sono svolti dagli enti di formazione accreditati presso la Regione ai sensi della normativa vigente.

Art. 11.

Promozione delle attività. Portale


1. La Regione promuove ogni forma di collaborazione tra gli operatori iscritti nell'elenco al fine di favorire la creazione di percorsi enoturistici e oleoturistici e l'integrazione dei servizi sul territorio regionale.

2. La direzione regionale competente istituisce, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 18, comma 1, un portale con i dati complessivi delle attività rurali aziendali di cui all'art. 2 della legge regionale n. 14/2006 in cui sono compresi, per finalità informative e promozionali delle medesime attività, i dati relativi ai percorsi di cui al comma 1.

3. La direzione regionale competente fornisce, altresì, agli operatori iscritti nell'elenco, con le modalità stabilite dal regolamento di cui all'art. 15, comma 1, lettera g), il supporto necessario per le finalità di cui al comma 1, anche attraverso gli strumenti previsti nel Programma di sviluppo rurale o in altri programmi europei.

4. La promozione delle attività può essere perseguita anche attraverso la creazione di percorsi di cui al comma 1 e può riguardare l'integrazione delle attività di cui all'art. 2 sia con percorsi legati ai cammini religiosi, alle ippovie, al cicloturismo o comunque a qualunque altra iniziativa tesa alla conoscenza del territorio, sia con altre attività di valorizzazione delle produzioni agricole, quali quelle relative alla produzione della birra artigianale ai sensi della legge regionale 23 dicembre 2020, n. 20 (Misure di valorizzazione e promozione dei prodotti e delle attività dei produttori di birra artigianale), anche in considerazione dell'analogia dei prodotti oggetto dell'attività di promozione.

5. La creazione di percorsi e l'integrazione dei servizi di cui al comma 1 possono riguardare, altresì, gli esemplari di olivo presenti nell'elenco degli alberi monumentali di cui all'art. 7, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 10 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani) e successive modifiche, e i territori iscritti nel Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali di cui all'art. 4 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 19 novembre 2012, n. 17070.



Art. 12.

Vigilanza e controllo

1. Fatti salvi gli specifici compiti delle autorità competenti in materia di sanità e di pubblica sicurezza, le funzioni di vigilanza e controllo sull'osservanza delle disposizioni previste dalla presente legge sono esercitati dalla direzione regionale competente e dal comune nel cui territorio sono svolte le attività di cui all'art. 2, ovvero in cui è presentato l'inizio attività di cui all'art. 7, nell'ambito delle rispettive competenze:

a) con le modalità previste dall'art. 27-bis della legge regionale n. 14/2006 e dal regolamento di cui all'art. 15, comma 1, lettera h), per le attività esercitate dagli operatori di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b), e comma 2, lettere a) e b);

b) con le modalità previste dall'art. 57-bis della legge regionale n. 38/1999, dall'art. 13 del regolamento regionale 5 gennaio 2018, n. 1 (Disposizioni attuative per le attività integrate e complementari all'attività agricola ai sensi dell'art. 57-bis della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 e successive modifiche. Abrogazione del Reg. reg. 2 settembre 2015, n. 11 (Attuazione della ruralità multifunzionale ai sensi dell'art. 57 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 e successive modifiche) e dal regolamento di cui all'art. 15, comma 1, lettera h), per le attività esercitate dai soggetti connessi di cui all'art. 3, comma 3;

c) con le modalità previste dal presente articolo per le attività esercitate dagli operatori di cui all'art. 3, comma 1, lettere c) e d), e comma 2, lettere c) e d), con esclusione dei soggetti connessi di cui alla lettera b).

2. La direzione regionale competente effettua i controlli sulla base del piano dei controlli adottato ai sensi dell'art. 27-bis, comma 4, della legge regionale n. 14/2006 e successive modifiche, fatte salve eventuali segnalazioni pervenute alla medesima direzione.

3. La direzione regionale competente annota nei registri di cui all'art. 27-bis, comma 8, della legge regionale n. 14/2006, le sospensioni e le cessazioni delle attività nonché le sanzioni pecuniarie irrogate.

4. I provvedimenti di sospensione e di divieto di esercizio delle attività di cui all'art. 13, nonché l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 14, sono disposte dal comune nel cui territorio è stata commessa la violazione ai sensi della legge regionale 5 luglio 1994, n. 30 (Disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e successive modifiche, in qualità di autorità amministrativa competente ai sensi dell'art. 18 della legge 24 dicembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modifiche.

5. La direzione regionale competente tiene conto dell'esito dei controlli comunicati alla stessa dal comune o da altra amministrazione competente, con riferimento a quanto previsto ai commi 1 e 4, nonché di quelli effettuati dalla medesima direzione, anche ai fini del mantenimento dell'iscrizione nell'elenco.

6. Resta fermo quanto previsto in materia di controlli esercitati da altri soggetti ai sensi della normativa vigente.

Art. 13.

Cessazione e sospensione dell'attività

1. Qualora l'operatore non sia in possesso di uno o più dei requisiti di cui all'art. 4, il comune adotta un provvedimento motivato di cessazione dell'attività e lo comunica alla direzione regionale competente ai fini della cancellazione dall'elenco.

2. Qualora l'operatore non sia in possesso degli *standard* minimi di qualità di cui all'art. 5, il comune concede un termine, non superiore a trenta giorni, ai fini dell'adeguamento agli stessi e adotta un provvedimento motivato di sospensione dell'attività, dandone comunicazione alla direzione regionale competente per la relativa annotazione nell'elenco.

3. In caso di ripetuta violazione delle disposizioni in materia di *standard* minimi di qualità di cui all'art. 5, il comune dispone la cessazione dell'attività e ne dà comunicazione alla direzione regionale competente che provvede alla cancellazione dall'elenco.

4. Il regolamento di cui all'art. 15, comma 1, lettera i), individua, anche nel rispetto delle disposizioni previste dalla legge regionale n. 14/2006 e dall'art. 57-bis della legge regionale n. 38/1999, le modalità di attuazione per la cessazione e sospensione dell'attività.

5. All'atto della comunicazione della cessazione dell'attività effettuata dal comune alla direzione regionale competente, anche per le motivazioni di cui al comma 1, la medesima provvede alla cancellazione dell'operatore dall'elenco.

6. La cancellazione dall'elenco è, altresì, disposta dalla direzione regionale competente in caso di volontaria cessazione dell'attività da parte degli operatori.

Art. 14.

Sanzioni

1. Chiunque svolge le attività enoturistiche ed oleoturistiche in assenza di inizio attività di cui all'art. 7, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 500,00. In tal caso il comune adotta un provvedimento motivato di cessazione dell'attività che comunica alla direzione regionale competente e l'operatore interessato non può presentare l'inizio attività di cui all'art. 7 prima che siano decorsi tre mesi.

2. Nelle ipotesi di cui all'art. 3, commi 4 e 5, il titolare dell'attività è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500,00 a euro 10.000,00.

3. Agli operatori esercenti le attività di enoturismo e oleoturismo, in assenza dei requisiti e degli *standard* minimi di qualità di cui agli articoli 4 e 5 è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00 contemperata sulla base della tipologia e della gravità della carenza riscontrata.

4. L'operatore è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.500,00 nei casi di:

a) mancato rispetto delle modalità di esercizio dell'attività indicate nel provvedimento d'inizio attività di cui all'art. 7;



b) mancata esposizione al pubblico del provvedimento d'inizio attività;

c) utilizzo di prodotti non conforme a quanto stabilito dall'art. 6.

5. Per le sanzioni di cui al comma 4, lettera c), si applicano le disposizioni sulla diffida di cui all'art. 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e successive modifiche.

6. Coloro che, non essendo operatori ai sensi della presente legge, utilizzano le denominazioni di enoturismo e oleoturismo o similari, anche modificate o associate ad altre denominazioni, come marchio individuale o commerciale, insegna o ragione sociale, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.

7. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono attribuiti integralmente ai comuni nel cui territorio sono commesse le violazioni e sono destinati al finanziamento delle funzioni svolte dai comuni stessi.

8. Alle sanzioni amministrative previste dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 689/1981 e alla legge regionale n. 30/1994 e successive modifiche.

9. Restano ferme le disposizioni previste in materia di sanzioni dall'art. 27-ter della legge regionale n. 14/2006, dall'art. 57-bis della legge regionale n. 38/1999, da leggi speciali e dalla normativa vigente in materia di responsabilità penale.

Art. 15.

Regolamento regionale

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentiti la commissione consiliare competente e il tavolo regionale della diversificazione agricola di cui all'art. 11 della legge regionale n. 14/2006, adotta, ai sensi dell'art. 47, comma 2, lettera b), dello statuto e dell'art. 2-bis, comma 7, della legge regionale n. 14/2006 e successive modifiche, un regolamento nel quale sono definiti:

a) la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 4;

b) i criteri e le modalità per la stipula della polizza assicurativa di cui all'art. 5, comma 2;

c) le modalità di presentazione della SCIA di cui all'art. 7 e la relativa modulistica, fatto salvo quanto previsto dal medesimo art. 7, comma 4;

d) i dati, anche in forma di elaborati, oggetto di comunicazione da parte dei comuni, ovvero dei SUAP, da effettuarsi entro trenta giorni dall'avvenuto inizio attività, ai sensi dell'art. 8, comma 6;

e) le modalità per il raccordo dei dati tra l'elenco e l'elenco di cui all'art. 57-bis, comma 8, della legge regionale n. 38/1999;

f) le modalità di svolgimento delle iniziative di formazione di cui all'art. 10;

g) le modalità per il supporto relativo alla promozione delle attività di cui all'art. 11;

h) le modalità e i termini per l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo di cui all'art. 12;

i) le modalità di attuazione per la cessazione e sospensione dell'attività di cui all'art. 13;

l) le caratteristiche igienico-sanitarie.

2. Il presente regolamento costituisce per gli operatori di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b), e comma 2, lettere a) e b), regolamento attuativo di cui all'art. 2-bis, comma 7, della legge regionale n. 14/2006 e ricomprende gli elementi previsti nel medesimo comma.

Art. 16.

Modifica alla legge regionale n. 38/1999.

Disposizione di rinvio

1. Dopo il numero 6) della lettera b) del comma 2 dell'art. 54 della legge regionale n. 38/1999 e successive modifiche, è aggiunto il seguente:

«6 bis) enoturismo ed oleoturismo di cui all'art. 2, commi 1-ter e 1-quater della legge regionale n. 14/2006 e successive modifiche e alle altre disposizioni normative vigenti.»

2. Per quanto non previsto dalla presente legge si rinvia a quanto disposto dalla legge regionale n. 14/2006 e successive modifiche, in quanto compatibile.

Art. 17.

Clausola di valutazione degli effetti finanziari

1. Ai sensi dell'art. 42 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale) la Giunta regionale, sulla base del monitoraggio effettuato dalle direzioni regionali competenti per materia, in raccordo con la direzione regionale competente in materia di bilancio, presenta alla commissione consiliare competente in materia di bilancio, con cadenza annuale, una relazione che illustri:

a) gli obiettivi programmati e le variabili socio-economiche di riferimento in relazione agli strumenti e alle misure previsti per l'attuazione degli interventi;


b) l'ammontare delle risorse finanziarie impiegate e di quelle eventualmente disponibili per la concessione dei contributi previsti;

c) la tipologia e il numero dei beneficiari in riferimento ai contributi concessi.

Art. 18.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, con particolare riferimento agli interventi concernenti le iniziative di formazione e la promozione delle attività di cui, rispettivamente, agli articoli 10 e 11, si provvede mediante



l'istituzione nel programma 01 «Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare» della missione 16 «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», titolo 1 «Spese correnti», del «Fondo per la promozione ed il sostegno dell'enoturismo e dell'oleoturismo», la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 500.000,00, per l'anno 2024 e a euro 1.000.000,00, per l'anno 2025, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2023-2025, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1.

2. All'attuazione degli interventi di cui alla presente legge possono concorrere le risorse relative alle disposizioni di seguito elencate, nei limiti delle rispettive autorizzazioni di spesa previste nell'ambito della legge annuale di stabilità regionale:

a) alla legge regionale 3 agosto 2001, n. 21 (Disciplina delle strade del vino, dell'olio d'oliva, dei prodotti agroalimentari e artigianali tipici) e successive modifiche, alla legge regionale n. 14/2006 e alla legge regionale n. 20/2020, iscritte nel programma 01 «Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare» della missione 16 «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», titolo 1;

b) alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 concernente l'organizzazione del sistema turistico laziale e successive modifiche, iscritte nel programma 01 «Sviluppo e valorizzazione del turismo» della missione 07 «Turismo», titolo 1;

c) alla legge regionale 10 marzo 2017, n. 2 concernente disposizioni per la realizzazione, manutenzione, gestione, promozione e valorizzazione della rete dei cammini della Regione e successive modifiche, iscritte nel programma 01 «Valorizzazione dei beni di interesse storico» della missione 05 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali», titolo 1;

d) alla legge regionale 28 dicembre 2017, n. 11 (Disposizioni per favorire la mobilità nuova) e successive modifiche, iscritte nel programma 05 «Viabilità e infrastrutture stradali» della missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», titolo 1.

Art. 19.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Il Presidente: ROCCA

(*Omissis*).

24R00098

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 16 ottobre 2023, n. 42.

Norme in materia di superamento delle Comunità Montane e disciplina dell'esercizio associato delle funzioni nei Comuni montani.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo - Ordinario n. 42 del 18 ottobre 2023)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 42

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

Visti gli articoli 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

Visto il verbale del Consiglio regionale n. 95/3 del 28 settembre 2023.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

Legge regionale 16 ottobre 2023 n. 42.

Norme in materia di superamento delle Comunità Montane e disciplina dell'esercizio associato delle funzioni nei Comuni montani.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente: MARSILIO

Norme in materia di superamento delle Comunità Montane e disciplina dell'esercizio associato delle funzioni nei Comuni montani.

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Nelle more dell'approvazione di una disciplina organica di valorizzazione, tutela e sviluppo della montagna, con la presente legge la Regione Abruzzo disciplina il superamento delle Comunità montane e lo svolgimento dell'esercizio associato di funzioni nei comuni montani.

2. Sono oggetto specifico della presente legge:

a) l'adeguamento della forma associativa tra comuni montani alla normativa statale vigente di cui all'art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

b) la razionale distribuzione ed esercizio delle funzioni amministrative nei territori montani alla luce dei criteri di unicità, semplificazione, adeguatezza, prossimità al cittadino, non sovrapposizione e non duplicazione delle stesse.

Art. 2.

Unioni montane e ambito territoriale omogeneo

1. L'unione di comuni costituita in territorio montano è denominata Unione montana.

2. Le Unioni montane sono costituite di diritto tra i comuni, montani e parzialmente montani, ricompresi nei territori delle Comunità montane esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge ed oggetto delle procedure di liquidazione.



3. I commissari straordinari di cui all'art. 1 della legge regionale 9 luglio 2016, n. 20 (Disposizioni in materia di Comunità e aree montane), entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, convocano le assemblee dei sindaci dei comuni facenti parte delle Comunità montane di cui al comma 2, ai fini dell'adozione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dello statuto provvisorio delle costituite Unioni montane. In caso di mancata adozione dello statuto provvisorio da parte dell'assemblea dei sindaci nei termini previsti, i commissari straordinari provvedono tempestivamente all'adozione dello stesso. Entro i successivi dieci giorni dall'adozione da parte dell'assemblea dei sindaci o da parte dei commissari straordinari, lo statuto provvisorio è trasmesso ai comuni a cura dei commissari straordinari. I comuni, entro i successivi novanta giorni dal ricevimento dello statuto provvisorio, lo approvano con le procedure e le maggioranze richieste per gli statuti comunali. La deliberazione del consiglio comunale di non approvazione dello statuto nei termini previsti equivale al recesso dall'Unione montana.

4. Qualora un comune facente parte di una delle Comunità montane di cui al comma 2 abbia già aderito, alla data di entrata in vigore della presente legge, ad altra Unione montana esistente:

a) in caso di adozione, nei medesimi termini di cui al comma 2, della deliberazione di approvazione dello statuto dell'Unione, contestualmente recede dall'Unione alla quale aveva precedentemente aderito;

b) in caso di adozione della deliberazione di non approvazione dello statuto, nella medesima deliberazione conferma la partecipazione all'Unione alla quale aveva precedentemente aderito.

5. Entro 60 giorni dall'approvazione dello statuto da parte dei comuni sono costituiti gli organi dell'Unione montana secondo le modalità disciplinate dall'art. 3.

6. Un comune montano o parzialmente montano ricompreso in una delle Comunità montane esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge può aderire ad una Unione montana diversa da quella di appartenenza ai sensi del comma 2, previo recesso da quest'ultima attraverso la deliberazione di non approvazione dello statuto nei termini e modalità disposti al comma 3.

7. Ciascun comune può far parte di una sola Unione. Le Unioni di comuni possono stipulare convenzioni tra loro, o con comuni singoli o associati esterni all'Unione stessa.

8. Resta ferma la facoltà dei comuni montani di aderire alle Unioni di cui al comma 1 nel rispetto della normativa nazionale di riferimento.

Art. 3.

Norme sul funzionamento dell'Unione montana

1. Le Unioni montane sono disciplinate, per quanto non previsto dalla presente legge, dall'art. 32 del decreto legislativo n. 267/2000.

2. Ciascuna Unione montana ha autonomia statutaria e potestà regolamentare.

3. Sono organi dell'Unione montana il consiglio, il presidente e la giunta, nonché l'organo di revisione economico-finanziaria.

4. Gli organi dell'Unione, presidente, giunta e consiglio, sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da amministratori in carica dei comuni associati e ad essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti. Il presidente è scelto tra i sindaci dei comuni associati e la giunta tra i componenti dell'esecutivo dei comuni associati. Il consiglio è composto da un numero di consiglieri definito nello statuto, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando la rappresentanza di ogni comune.

5. La giunta è composta dal presidente e da un numero di assessori, non superiore a sei per le Unioni con più di nove consiglieri e non superiore a quattro negli altri casi.

6. L'organo di revisione economico-finanziaria è costituito ai sensi dell'art. 234, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo n. 267/2000.

7. Lo statuto dell'Unione montana individua la sede e le funzioni svolte dall'Unione, le competenze degli organi, le modalità per la loro costituzione e funzionamento, i criteri generali per l'organizzazione dei servizi e degli uffici, la disciplina generale dei rapporti finanziari e delle forme di collaborazione tra l'Unione ed i comuni interessati, nonché la durata dell'Unione. Lo statuto definisce altresì le procedure per lo scioglimento dell'Unione e per il recesso da parte dei comuni parteci-

panti ed i relativi adempimenti, inclusa la definizione dei rapporti tra l'Unione e il comune uscente. La disciplina del recesso deve comunque garantire la continuità dello svolgimento delle funzioni e dei rapporti di lavoro del personale che presta servizio a qualsiasi titolo presso l'ente.

8. Lo statuto dell'Unione montana può prevedere l'istituzione di sub-ambiti finalizzati ad una migliore organizzazione del servizio. In tal caso lo statuto prevede:

a) la disciplina del procedimento istitutivo;

b) la disciplina delle modalità organizzative.

Art. 4.

Superamento delle Comunità montane mediante subentro delle Unioni montane

1. Le Unioni montane costituite ai sensi della presente legge succedono nella titolarità dei beni patrimoniali e nei rapporti giuridici attivi e passivi della corrispondente Comunità montana.

2. Al di fuori dei casi previsti dai commi 3, 4 e 6 dell'art. 2, la manifestazione di volontà di recedere ed il recesso dall'Unione devono avvenire secondo le seguenti modalità:

a) il consiglio comunale del comune recedente assume una deliberazione con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, evidenziando i motivi che hanno determinato la volontà di recedere;

b) il presidente dell'Unione montana entro i successivi trenta giorni pone all'ordine del giorno del consiglio dell'Unione l'esame della decisione assunta dal comune recedente con la relativa motivazione. Il consiglio dell'Unione montana assume le necessarie iniziative per favorire la permanenza del comune e le comunica al comune medesimo;

c) il consiglio comunale del comune recedente assume una deliberazione con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, con la quale conferma o revoca la propria volontà di recedere, tenuto conto delle comunicazioni del consiglio dell'Unione montana.

Art. 5.

Funzioni delle Unioni montane

1. L'Unione montana esercita le competenze di tutela e promozione della montagna attribuite in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 44, comma secondo, della Costituzione e della normativa vigente in favore dei territori montani.

2. L'Unione montana esercita inoltre:

a) le funzioni e i servizi già esercitati alla data di entrata in vigore della presente legge dalle Comunità montane soppresse;

b) le funzioni amministrative nelle materie di cui ai commi terzo e quarto dell'art. 117 della Costituzione conferite ai comuni che, in ragione della specificità delle zone montane, devono essere esercitate in forma associata;


c) le funzioni e i servizi propri dei comuni che gli stessi deliberano di esercitare tramite l'Unione con particolare riferimento alla polizia locale, ai servizi di amministrazione, gestione e controllo nonché alla gestione dell'ambito distrettuale sociale, nonché il coordinamento e gestione dei processi di digitalizzazione dei servizi pubblici locali;

d) le funzioni a vario titolo conferite dalla Regione e in particolare quelle concernenti le materie disciplinate dalla legge regionale 4 gennaio 2014, n. 3 (legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della Regione Abruzzo), affidate alle Unioni montane ai sensi dell'art. 6 della medesima legge.

3. L'Unione montana può altresì svolgere, su richiesta dei piccoli comuni montani, le funzioni di programmazione in materia di sviluppo socio-economico dei piccoli comuni stessi, ai sensi della legge 6 ottobre 2017, n. 158 (Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni).

4. L'Unione montana costituisce, per le politiche regionali, il punto di riferimento dei servizi di prossimità al cittadino, a presidio del territorio montano, nel rispetto dei principi costituzionali di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione.

5. Restano fermi gli obblighi di esercizio associato delle funzioni fondamentali ai sensi dell'art. 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2020, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) da parte dei comuni obbligati nei termini fissati dalla legislazione statale.



6. Al fine di favorire la permanenza delle popolazioni nelle zone montane, la Regione può destinare, nei limiti dello stanziamento di bilancio, specifiche risorse alle Unioni montane, stabilendo priorità e premialità all'interno di programmi di intervento derivanti da finanziamenti europei, nazionali e regionali per la realizzazione di attività collegate al mantenimento dei servizi essenziali nelle aree montane.

7. Al fine di assicurare la manutenzione straordinaria dei beni, la Regione può destinare, nei limiti dello stanziamento di bilancio, alle Unioni montane di cui alla presente legge ed a quelle costituite ai sensi dell'art. 15-ter della legge regionale 17 dicembre 1997, n. 143 (Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi comuni, unioni e fusioni), specifici fondi individuati tra le risorse del Fondo sviluppo e coesione 2021-2027.

Art. 6.

Incentivi regionali per le gestioni associate dei comuni montani

1. La Regione favorisce il processo di riorganizzazione e superamento delle Comunità montane soppresse incentivando l'esercizio associato da parte delle Unioni montane in coerenza con le norme della presente legge, nonché con specifici finanziamenti previsti annualmente nella legge di bilancio regionale e con le risorse provenienti dallo Stato.

2. Alle Unioni montane la Giunta regionale continua ad assicurare le risorse finanziarie con esclusivo riferimento alle obbligazioni relative al personale ricollocato per effetto dell'art. 4, comma 1, della presente legge e ai mutui già contratti dalle Comunità montane alla data di entrata in vigore della legge regionale 27 giugno 2008, n. 10 (Riordino delle Comunità montane abruzzesi e modifiche a leggi regionali).

3. La Giunta regionale, al fine di favorirne l'attività, concede alle Unioni montane, costituite ai sensi della presente legge ed a quelle costituite ai sensi dell'art. 15-ter della legge regionale n. 143/97, un contributo annuo per il finanziamento delle spese correnti, ripartito in base ai seguenti criteri:

- a) estensione del territorio montano;
- b) numero delle funzioni comunali esercitate in forma associata dall'Unione montana;
- c) numero di comuni dell'Unione montana;
- d) popolazione facente parte dell'Unione montana;
- e) indice di spopolamento.

Art. 7.

Scioglimento delle Unioni montane

1. Lo scioglimento dell'Unione montana si verifica di diritto, ai sensi di quanto disposto dal comma 3 dell'art. 2, in seguito alla deliberazione di non approvazione dello statuto da parte dei comuni che rappresentano, numericamente, almeno il 50% dei comuni dell'Unione o almeno il 70% della popolazione ivi residente come risultante dall'ultimo censimento Istat, ovvero in caso di mancata costituzione degli organi dell'Unione montana.

2. Lo scioglimento dell'Unione montana si verifica, in via ordinaria, con il recesso dei comuni che rappresentano, numericamente, almeno il 50% dei comuni dell'Unione o almeno il 70% della popolazione ivi residente come risultante dall'ultimo censimento Istat.

Art. 8.

Norme transitorie e finali

1. Fino all'insediamento dei nuovi organi dell'Unione montana, il commissario straordinario di cui all'art. 1 della legge regionale 9 luglio 2016, n. 20 (Disposizioni in materia di Comunità e aree montane) continua a svolgere le funzioni connesse all'esercizio del proprio mandato.

2. Le procedure di scioglimento ed estinzione già previste dall'art. 15-quinquies della legge regionale n. 143/1997 sono sospese a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Nell'ipotesi di cui all'art. 7, comma 1, il Commissario straordinario riprende e conclude tutte le operazioni di liquidazione stabilite dall'art. 1, comma 5, della legge regionale n. 20/2016 delle Comunità montane soppresse.

4. Entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, le Unioni montane comunicano alla Giunta regionale, per il tramite del settore competente per materia, le modifiche intervenute nell'assetto territoriale dell'ente che comportano la rideterminazione degli ambiti territoriali delle Comunità montane esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge ed oggetto delle procedure di liquidazione.

5. La Regione assicura nei confronti delle Unioni montane attività di supporto amministrativo e consulenza al fine di esprimere preventivi elementi valutativi in ordine all'adozione di atti o provvedimenti di particolare complessità che attengano ad aspetti nuovi dell'attività amministrativa di loro competenza, nonché attività di monitoraggio sulla evoluzione degli ambiti territoriali di cui al comma 3, anche al fine di segnalare gli assetti più adeguati per la gestione associata delle funzioni.

6. Ogni riferimento alle Comunità montane soppresse previsto dalla vigente normativa deve intendersi riferito all'Unione montana.

Art. 9.

Abrogazioni

1. In considerazione della competenza ministeriale in materia di bacini imbriferi montani e di sovra canoni di cui alle leggi 27 dicembre 1953, n. 959 (Norme modificatrici del T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici) e 22 dicembre 1980, n. 925 (Nuove norme relative ai sovra canoni in tema di concessioni di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice), gli articoli 2 e 4 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 25 (Disposizioni in materia di acque con istituzione del fondo speciale destinato alla perequazione in favore del territorio montano per le azioni di tutela delle falde e in materia di proventi relativi alle utenze di acque pubbliche) sono abrogati.

2. Le istanze di inserimento in un bacino imbrifero montano dei comuni della Regione Abruzzo aventi diritto ai sensi delle disposizioni di cui alle leggi n. 959/1953 e n. 925/1980, nonché le domande di rivisitazione del coefficiente di ripartizione del sovra canone dei medesimi comuni, sono inoltrate al Ministero all'uopo preposto. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle istanze dei comuni in corso di istruttoria alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 10.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione delle disposizioni della presente legge, determinati complessivamente in euro 830.000,00 per l'anno 2023, euro 1.330.000,00 per l'anno 2024 ed in euro 2.050.000,00 per l'anno 2025, si fa fronte:


a) Anno 2023: per euro 500.000,00 con le risorse allocate alla Missione 16, Programma 01, Titolo 1, capitolo di spesa 121540/1 denominato «Contributi per ricollocazione personale Comunità montane soppresse» e per euro 330.000,00 con le risorse allocate alla Missione 16, Programma 01, titolo 1, capitolo di spesa 121540/2 denominato «Contributi per spese di funzionamento Comunità montane soppresse», del bilancio regionale 2023-2025, esercizio 2023;

b) Anno 2024: per euro 1.000.000,00 con le risorse allocate alla Missione 16, Programma 01, Titolo 1, capitolo di spesa 121540/1 denominato «Contributi per ricollocazione personale Comunità montane soppresse» e per euro 330.000,00 con le risorse allocate alla Missione 16, Programma 01, titolo 1, capitolo di spesa 121540/2 denominato «Contributi per spese di funzionamento Comunità montane soppresse», del bilancio regionale 2023-2025, esercizio 2024;

c) Anno 2025: per euro 1.720.000,00 con le risorse allocate alla Missione 16, Programma 01, Titolo 1, capitolo di spesa 121540/1 denominato «Contributi per ricollocazione personale Comunità montane soppresse» e per euro 330.000,00 con le risorse allocate alla Missione 16, Programma 01, titolo 1, capitolo di spesa 121540/2 denominato «Contributi per spese di funzionamento Comunità montane soppresse», del bilancio regionale 2023-2025, esercizio 2025.

2. Per le annualità successive al 2025 agli oneri finanziari si provvede, nel rispetto degli equilibri di bilancio, con le rispettive leggi di bilancio.

3. L'autorizzazione della spesa di cui alla presente legge è consentita solo nei limiti degli stanziamenti di spesa annualmente iscritti sul bilancio regionale.



Art. 11.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 95/3 del 28 settembre 2023, ha approvato la presente legge.

Il Presidente: SOSPURI

23R00504

LEGGE REGIONALE 16 ottobre 2023, n. 43.

Riconoscimento di debito fuori bilancio in favore del Comune di Trasacco, derivante dall'attuazione della Convenzione tra Regione Abruzzo e Comune di Trasacco per l'intervento denominato "Riqualificazione del campo sportivo comunale" - CUP: D96E19000090001. Pagamento saldo per euro 52.443,35 ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e ulteriori disposizioni.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo - Ordinario n. 42 del 18 ottobre 2023)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 43

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34 e 44 del vigente statuto regionale;

Visto il verbale del Consiglio regionale n. 95/4 del 28 settembre 2023;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

Legge regionale 16 ottobre 2023, n. 43.

Riconoscimento di debito fuori bilancio in favore del Comune di Trasacco, derivante dall'attuazione della Convenzione tra Regione Abruzzo e Comune di Trasacco per l'intervento denominato «Riqualificazione del campo sportivo comunale» - CUP: D96E19000090001. Pagamento saldo per euro 52.443,35 ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e ulteriori disposizioni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente: MARSILIO

Riconoscimento di debito fuori bilancio in favore del Comune di Trasacco, derivante dall'attuazione della Convenzione tra Regione Abruzzo e Comune di Trasacco per l'intervento denominato «Riqualificazione del campo sportivo comunale» - CUP: D96E19000090001. Pagamento saldo per euro 52.443,35 ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e ulteriori disposizioni.

Art. 1.

Riconoscimento del debito fuori bilancio

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) è riconosciuto il debito fuori bilancio in favore del Comune di Trasacco, derivante dall'attuazione della Convenzione tra Regione Abruzzo e Comune di Trasacco per l'intervento denominato «Riqualificazione del campo sportivo comunale» - CUP: D96E19000090001. Pagamento saldo per euro 52.443,35.

2. Agli oneri finanziari di cui al comma 1, determinati nell'importo complessivo di euro 52.443,35, si fa fronte con le risorse disponibili nell'ambito della missione 06, programma 03, titolo 2, capitolo di spesa 92400/2 «Risorse PAR FAS Abruzzo 2007-2013», del bilancio regionale 2023/2025, esercizio 2023.

3. Il Dipartimento regionale competente in materia di sviluppo economico - turismo provvede agli adempimenti successivi e conseguenti per dare attuazione al presente articolo.

Art. 2.

Modifiche all'allegato 3 della legge regionale n. 6/2023

1. All'Allegato 3 di cui all'art. 37-ter della legge regionale 10 febbraio 2023, n. 6 (Legge di stabilità regionale 2023) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il rigo:

| | | | |
|-------------------------|----------------|--|-----|
| Comune di Scoppito (AQ) | 10.000,00 euro | Organizzazione eventi e manifestazioni culturali | DPH |
|-------------------------|----------------|--|-----|

è sostituito dal seguente:

| | | | |
|-------------------------|----------------|--|-----|
| Comune di Scoppito (AQ) | 20.000,00 euro | Organizzazione eventi e manifestazioni culturali | DPH |
|-------------------------|----------------|--|-----|

b) è inserito il rigo:

| | | | |
|----------------------|----------------|--|-----|
| Associazione Mu6 Ets | 10.000,00 euro | Organizzazione eventi e manifestazioni culturali | DPH |
|----------------------|----------------|--|-----|



c) il rigo:

| | | | |
|--|----------------|---|-----|
| Rifinanziamento legge regionale n. 86/1996 | 60.000,00 euro | Interventi a sostegno delle attività svolte dalle Università popolari e della terza età | DPG |
|--|----------------|---|-----|

è sostituito dal seguente:

| | | | |
|--|----------------|---|-----|
| Rifinanziamento legge regionale n. 86/1996 | 40.000,00 euro | Interventi a sostegno delle attività svolte dalle Università popolari e della terza età | DPG |
|--|----------------|---|-----|

Art. 3.

Modifica all'allegato 3 della legge regionale n. 2/2022

1. All'allegato 3 di cui all'art. 15, comma 1, della legge regionale 24 gennaio 2022, n. 2 (Legge di stabilità regionale 2022) il rigo:

| | | | |
|------------------------|----------------|---------------------------------|-----|
| Comune di Montesilvano | 30.000,00 euro | Rete fognaria via Colle Fiorito | DPE |
|------------------------|----------------|---------------------------------|-----|

è sostituito dal seguente:

| | | | |
|------------------------|----------------|---------------------|-----|
| Comune di Montesilvano | 30.000,00 euro | Rifacimento asfalto | DPE |
|------------------------|----------------|---------------------|-----|

Art. 4.

Modifica alla legge regionale n. 10/2023

1. Al punto 13 dell'allegato A alla legge regionale 15 febbraio 2023, n. 10 (Disciplina del sistema turistico regionale), le parole «titolo II» sono sostituite dalle seguenti «titolo VII» ed è contestualmente disposta la reviviscenza delle disposizioni di cui al capo I del titolo II della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 44 (Legge comunitaria regionale 2011), nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 10/2023.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 operano con effetto dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 10/2023.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 95/4 del 28 settembre 2023, ha approvato la presente legge.

Il Presidente: SOSPURI

23R00505

REGIONE SICILIA

LEGGE 16 gennaio 2024, n. 1.

Legge di stabilità regionale 2024-2026.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Parte I - n. 4 del 20 gennaio 2024)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Assegnazioni finanziarie ai comuni, ai liberi consorzi comunali ed alle città metropolitane

1. L'autorizzazione di spesa per le finalità del comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modificazioni, come determinata dal comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13, è rideterminata, per gli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026 in 350.000 migliaia di euro per ciascun anno (missione 18, programma 1, capitolo 191301).

2. A decorrere dall'esercizio finanziario 2024 le somme corrispondenti alle prime tre trimestralità delle assegnazioni ai comuni, ad esclusione delle somme destinate a specifiche finalità previste dalla legge, sono erogate in un'unica soluzione entro il 20 aprile e la rimanente parte entro il 31 ottobre.

3. L'autorizzazione di spesa per le finalità di cui al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 e successive modificazioni, è rideterminata in 103.500 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2024, in 108.500 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2025 e in 113.500 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2026 (missione 18, programma 1, capitolo 191302).

4. La dotazione del fondo di cui al comma 5 dell'art. 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, come determinata dal comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 13/2022, è rideterminata in 115.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2024 ed in 31.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2025 e 2026 (missione 18, programma 1, capitolo 590402).

Art. 2.

Riserve sul fondo di cui al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5

1. Le disposizioni di cui al comma 13 dell'art. 8 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e successive modificazioni si applicano anche per l'esercizio finanziario 2026 (missione 18, programma 1, capitolo 191301).



2. Il comma 3 dell'art. 9 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 15 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

«3. Le disposizioni di cui al comma 7-ter dell'art. 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modificazioni si applicano per l'ulteriore decennio 2017-2026 purché nel limite massimo di quindici esercizi finanziari con decorrenza dalla data di trasformazione del rapporto di lavoro e, comunque, entro i limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al presente comma. Per far fronte alla spesa annua di 1.600 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni.».

3. Il comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 e successive modificazioni è abrogato.

4. Per l'esercizio finanziario 2024, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, l'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica è autorizzato a concedere la somma di 200 migliaia di euro ai comuni che hanno conseguito nell'anno precedente a quello in corso il riconoscimento internazionale «Bandiera Blu» da parte della Fondazione per l'educazione ambientale (FEA). Ai comuni che hanno conseguito nell'anno precedente a quello in corso il riconoscimento «Bandiera Verde», da parte dei Pediatri italiani, e «Bandiera Lilla», da parte della omonima cooperativa sociale, è destinata, rispettivamente, la somma di 100 migliaia di euro e di 50 migliaia di euro. I contributi sopra indicati sono ripartiti per il 50 per cento in base alla popolazione dei singoli comuni e per il restante 50 per cento in base al numero dei comuni che hanno ottenuto i suddetti riconoscimenti e sono destinati all'attivazione o al potenziamento di interventi e servizi di accoglienza e promozione territoriale e turistica. Ai comuni che nell'anno 2023 hanno ottenuto il riconoscimento di comune *plastic free* dall'omonima associazione è ripartita la somma di 100 migliaia di euro (missione 18, programma 1).

5. Per l'esercizio finanziario 2024, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, ai comuni che hanno conseguito il riconoscimento di «Borgo più bello d'Italia» inseriti all'interno dell'associazione nazionale «Borghi più belli d'Italia» è destinata la somma di 800 migliaia di euro da ripartirsi per il 50 per cento in parti uguali tra i comuni aderenti all'associazione e per il 50 per cento in base alla popolazione residente nei singoli comuni. Il tetto massimo della somma concessa ad ogni comune non può essere superiore a 80 migliaia di euro per il predetto riconoscimento. Ai comuni che si sono aggiudicati il titolo di «Borgo dei Borghi» è destinata la somma di 320 migliaia di euro da ripartirsi in parti uguali. Le assegnazioni di cui al presente comma non sono cumulabili e sono destinate all'attivazione o potenziamento di interventi e servizi di accoglienza e promozione territoriale e turistica (missione 18, programma 1).

6. Per l'esercizio finanziario 2024, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, è destina-

ta la somma di 4.000 migliaia di euro per le finalità di cui all'art. 4 della legge regionale 3 agosto 2022, n. 15 e successive modificazioni, da assegnare in proporzione alla spesa rispettivamente sostenuta dai comuni nell'anno 2023 per l'ospitalità della popolazione canina presso le strutture di ricovero e custodia pubbliche o private convenzionate (missione 18, programma 1).

7. Per l'esercizio finanziario 2026, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale, n. 5/2014 e successive modificazioni, per le finalità di cui ai commi 25 e 26 dell'art. 3 della legge regionale n. 2/2023 e successive modificazioni è autorizzata la spesa di 550 migliaia di euro (missione 18, programma 1, capitolo 590410).

8. Per l'esercizio finanziario 2024, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, l'assessorato regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, in considerazione delle particolari difficoltà derivanti dal fenomeno migratorio in cui versano i Comuni di Lampedusa e Linosa, Pantelleria, Pozzallo, Modica, Augusta, Siculiana, Porto Empedocle, Ragusa, Trapani e Portopalo di Capo Passero, riconosce un contributo straordinario di 3.000 migliaia di euro da ripartire tra i predetti comuni e da erogare in misura pari al cinquanta per cento in parti uguali ed il restante cinquanta per cento in proporzione al numero di arrivi come primo approdo nell'anno precedente (missione 18, programma 1, capitolo 191332).

9. Per l'esercizio finanziario 2024, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, al fine di mitigare gli effetti negativi sulle presenze turistiche dovuti al fenomeno migratorio e per rilanciare l'immagine delle isole Pelagie ed Egadi e dei comuni di Melilli e Caltanissetta, l'assessorato regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica è autorizzato a trasferire ai predetti comuni risorse, da assegnare in parti uguali, per un importo complessivo di 1.500 migliaia di euro, per la realizzazione di attività di comunicazione e promozione turistica (missione 18, programma 1).

10. Per l'esercizio finanziario 2024, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, è autorizzata, la spesa di 1.000 migliaia di euro in favore dei comuni per le spese relative all'istituzione del servizio di vigilanza e salvataggio per le spiagge libere siciliane, previsto dalla legge regionale 1° settembre 1998, n. 17 (missione 18, programma 1, capitolo 191347).

11. Per l'esercizio finanziario 2026, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, la somma di 850 migliaia di euro è destinata alle finalità di cui alla lettera e) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 11 luglio 2023, n. 8 (missione 1, programma 3, capitolo 214113 - art. 5 personale di cui all'art. 14 della legge regionale n. 17/2019 e successive modificazioni ed integrazioni - ex cap 314142).



12. Per l'esercizio finanziario 2024, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, è destinata la somma di 4.000 migliaia di euro in favore dei comuni per le spese relative alle comunità alloggio per disabili psichici (missione 12, programma 2, capitolo 183363).

13. Per l'esercizio finanziario 2024, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, la somma di 7.000 migliaia di euro è destinata ai comuni per le spese di trasporto degli alunni pendolari e ripartita in proporzione alle spese effettivamente sostenute nell'anno precedente missione 4, programma 6, capitolo 373372).

14. A valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, è destinata, per l'esercizio finanziario 2024, la somma di 2.500 migliaia di euro ai comuni che distano oltre 50 chilometri dalle sedi centrali o distaccate degli atenei di Palermo, Catania, Messina ed Enna per il rimborso delle spese di trasporto sostenute dagli studenti universitari, idonei alle borse di studio con ISEE inferiore a 30.000 euro, residenti nei medesimi comuni. L'assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasferisce le risorse ai comuni in quota proporzionale al numero di abitanti. I comuni provvedono all'attuazione della disposizione di cui al presente comma mediante apposito bando (missione 18, programma 1).

15. Per le finalità di cui alla legge regionale 9 maggio 1986, n. 22 e successive modificazioni, per l'esercizio finanziario 2024, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, è destinata la somma di 3.000 migliaia di euro in favore dei comuni che effettuano il servizio educativo-assistenziale tramite gli istituti iscritti all'apposito albo (missione 18, programma 1).

16. Per l'esercizio finanziario 2024, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, è destinata la somma di 2.500 migliaia di euro, in favore dei comuni nei quali insistono siti UNESCO nonché dei comuni i cui territori fanno parte dei geoparchi UNESCO, da ripartirsi per il 70 per cento in parti uguali tra tutti i comuni interessati e per il 30 per cento in base alla popolazione dei singoli comuni (missione 18, programma 1).

17. Le risorse assegnate, in attuazione dell'art. 27 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, ai comuni dichiarati «zona rossa» con ordinanze del presidente della Regione siciliana, sono da considerare senza vincolo di destinazione e possono essere erogate quali trasferimenti regionali di cui al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, non soggetti a rendicontazione. I comuni possono utilizzare le risorse residue relative all'art. 11 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, già impegnate dall'Assessorato regionale

delle autonomie locali e la funzione pubblica con D.D.G. n. 492 del 31 dicembre 2020 e con D.D.G. n. 554 del 17 dicembre 2021 al fine di assegnare agli operatori economici un *bonus* economico pari all'importo dei tributi locali relativi agli anni 2020 e 2021.

18. Per l'esercizio finanziario 2024, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, è destinata la somma di 800 migliaia di euro in favore dei comuni della Città metropolitana di Messina colpiti dagli eventi alluvionali dell'ottobre 2009. Il contributo è assegnato per il 50 per cento al comune di Messina e per il restante 50 per cento è suddiviso tra i Comuni di Fiumedinisi, Scaletta Zanclea e Itala in proporzione alla popolazione residente (missione 18, programma 1).


19. Per l'esercizio finanziario 2024, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, è destinato un contributo di 1.500 migliaia di euro in favore del Comune di Ragusa per la valorizzazione di Ragusa Ibla e di 1.000 migliaia di euro in favore del comune di Siracusa per le finalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 della legge regionale 8 agosto 1985, n. 34 e successive modificazioni, nonché per la salvaguardia dei valori storici, urbanistici, architettonici, ambientali e paesaggistici di Ortigia (missione 18, programma 1).

20. Per l'esercizio finanziario 2024, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 2.000 migliaia di euro in favore dei comuni che nell'anno precedente hanno superato la soglia del 75 per cento di raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani, in conformità all'art. 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 26 maggio 2016, da ripartirsi per il 50 per cento in base alla popolazione residente di cui all'ultimo censimento Istat e per il restante 50 per cento in base al numero dei comuni che hanno superato la superiore percentuale di raccolta differenziata (missione 18, programma 1).

Art. 3.

Contributi per la funzionalità delle unioni dei comuni

1. Al fine di garantire la costituzione e la funzionalità degli uffici delle unioni dei comuni e delle convenzioni, costituite alla data di entrata in vigore della presente legge rispettivamente ai sensi degli articoli 32 e 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, istituiti per l'attuazione territoriale delle politiche di coesione 2021-2027 della Regione siciliana, è autorizzata, per gli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026, la spesa di 3.000 migliaia di euro per ciascun anno da ripartire in parti uguali a ciascuna Unione per le spese di primo impianto degli uffici, per l'assunzione di personale a tempo determinato e per l'attività di progettazione (missione 18, programma 1).



Art. 4.

Sostegno ai comuni per iniziative di carattere sociale, economico e culturale

1. Con decreto dell'assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica sono approvati programmi di cadenza semestrale o annuale finalizzati all'erogazione di contributi in favore dei comuni per iniziative finalizzate al rafforzamento della coesione sociale del territorio di riferimento.

2. I criteri concernenti l'approvazione dei programmi di cui al comma 1 sono individuati con decreto dell'assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, tenendo conto dei seguenti limiti:

a) comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, contributo massimo concedibile 10 migliaia di euro;

b) comuni con popolazione da 5.001 a 15.000 abitanti, contributo massimo concedibile 20 migliaia di euro;

c) comuni con popolazione da 15.001 a 50.000 abitanti, contributo massimo concedibile 30 migliaia di euro;

d) comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, contributo massimo concedibile 40 migliaia di euro.

3. Ogni comune può essere destinatario di un solo contributo per ciascun esercizio finanziario. I contributi sono erogati previo avviso pubblico. Il termine per la presentazione dell'istanza decorre dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del predetto avviso.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 3.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2024 e di 2.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2025 e 2026 (missione 18, programma 1, capitolo 191345).

Art. 5.

Fondo di progettazione a favore dei comuni

1. Al fine di assicurare il pieno utilizzo delle risorse per le spese di investimento derivanti dalla programmazione comunitaria, statale e regionale connesse all'attuazione dei programmi della Politica unitaria di coesione, è istituito un Fondo di progettazione e attività propedeutiche, con una dotazione, per l'esercizio finanziario 2024, di 40.000 migliaia di euro, destinato ai comuni (missione 8, programma 1).

2. Le risorse di cui al presente articolo sono ripartite con decreto dell'assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, di concerto con l'assessore regionale per l'economia, sentita la Commissione bilancio dell'Assemblea regionale siciliana, per il 40 per cento in parti uguali e per il restante 60 per cento in proporzione alla popolazione residente. Il tetto massimo del contributo concedibile a ciascun comune non può essere superiore a 200 migliaia di euro.

3. A valere sul Fondo di cui al comma 1 è concesso un contributo aggiuntivo di 300 migliaia di euro ai comuni in dissesto finanziario scolti per mafia nell'ultimo triennio con i medesimi criteri di ripartizione di cui al comma 2.

4. Le risorse residue a seguito del riparto di cui al comma 2 sono assegnate, con decreto del presidente della regione, ai dipartimenti regionali prioritariamente per la progettazione in materia ambientale.

Art. 6.

Recepimento della normativa statale in materie di trattamenti economici accessori

1. Al fine di recepire la normativa statale di cui al comma 604 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in materia di incremento dei trattamenti economici accessori del personale delle pubbliche amministrazioni, le risorse destinate ai fondi per i trattamenti accessori del personale dell'amministrazione regionale, anche di livello dirigenziale, sono incrementate, complessivamente, di euro 1.668.946,00 a decorrere dall'esercizio finanziario 2024, nel rispetto del limite massimo pari allo 0,22 per cento del monte salari 2018 previsto dalla citata disposizione statale.


2. Le somme di cui al comma 1 sono accantonate in un apposito fondo del Dipartimento regionale del bilancio e del Tesoro (missione 1, programma 10) e con decreto del ragioniere generale, su proposta del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale, sono operate le necessarie variazioni di bilancio per l'iscrizione delle predette somme a valere su specifiche missioni, programmi e capitoli.

Art. 7.

Recepimento della normativa statale in materia di revisione del sistema di classificazione del personale

1. Al fine di recepire la normativa statale in materia di revisione del sistema di classificazione professionale da applicare al personale dell'amministrazione regionale, nel rispetto di quanto previsto dal comma 612 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le risorse finanziarie per i rinnovi dei contratti collettivi di lavoro relativi al triennio 2019-2021, stanziati con la legge regionale 15 aprile 2021, n. 10 e con l'art. 14 della legge regionale 27 dicembre 2021, n. 35, sono integrate, a decorrere dall'esercizio finanziario 2024, di un importo pari a euro 3.410.095,00, comprensivo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'IRAP, da destinare al rinnovo contrattuale del personale del comparto non dirigenziale.

2. Le somme di cui al comma 1 sono accantonate in un apposito fondo del Dipartimento regionale del bilancio e del Tesoro (missione 1, programma 10) e con decreto del ragioniere generale, su proposta del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale, sono operate le necessarie variazioni di bilancio per l'iscrizione delle predette somme a valere su specifiche missioni, programmi e capitoli.



Art. 8.

Benefici retributivi a favore del personale dipendente di cui all'art. 87 del CCRL 2016-2018

1. In conformità alle disposizioni dei commi 869 e 959 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, gli incrementi di cui all'art. 87 del Contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto non dirigenziale della Regione siciliana e degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 - triennio normativo ed economico 2016-2018, previsti in sostituzione dell'elemento perequativo di cui alla lettera b) del comma 440 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono finanziati a regime nell'ambito del rinnovo contrattuale per il triennio 2019-2021 del medesimo comparto.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le risorse finanziarie per i rinnovi dei contratti collettivi di lavoro relativi al triennio 2019-2021 sono integrate, a decorrere dall'esercizio finanziario 2024, di un importo pari a 4.300 migliaia di euro, comprensivo degli oneri riflessi e dell'IRAP, da destinare al rinnovo contrattuale del personale del comparto non dirigenziale (missione 1, programma 10, capitolo 212017).

Art. 9.

Fondo pensioni della Regione siciliana

1. Le quote relative all'autorizzazione di spesa per le finalità di cui al comma 4 dell'art. 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modificazioni sono rideterminate in 38.000 migliaia di euro per l'anno 2024, 21.000 migliaia di euro per l'anno 2025 e sono determinate in 177.000 migliaia di euro per l'anno 2026 (missione 1, programma 11, capitolo 511603).

Art. 10.

Assunzioni lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità e in attività socialmente utili


1. Per le finalità di cui al comma 1 dell'art. 2 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 e successive modificazioni nonché per le finalità di cui al comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 e successive modificazioni e di cui al comma 5 dell'art. 11 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, è autorizzata la spesa di 79.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2024, di 79.200 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2025 e di 77.700 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2026, da iscrivere nell'apposito fondo del Dipartimento regionale del bilancio e del Tesoro (missione 20, programma 3, capitolo 215785), comprensiva delle variazioni derivanti dalle disposizioni di cui al comma 7. Dall'esercizio finanziario 2027 sino all'esercizio finanziario 2047 è autorizzata la spesa come da tabella che segue (missione 15, programma 3, capitolo 215785), cui si provvede mediante utilizzo delle risorse riconosciute alla regione ai sensi del comma 448 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

| Esercizio finanziario | Numero soggetti | Totale costo dall'esercizio 2027 (valori in euro) |
|-----------------------|-----------------|---|
| | 3.701 | |
| | 3.607 | |
| | 3.533 | |
| 2027 | 3.479 | 68.069.431,95 |
| 2028 | 3.397 | 66.460.908,93 |
| 2029 | 3.323 | 65.003.805,75 |
| 2030 | 3.256 | 63.698.429,08 |
| 2031 | 3.194 | 62.487.278,88 |
| 2032 | 3.112 | 60.878.755,86 |
| 2033 | 3.035 | 59.383.282,53 |
| 2034 | 2.877 | 56.279.801,37 |
| 2035 | 2.684 | 52.514.269,34 |
| 2036 | 2.455 | 48.028.879,73 |
| 2037 | 2.212 | 43.279.327,26 |
| 2038 | 1.959 | 38.320.854,91 |
| 2039 | 1.681 | 32.889.606,49 |
| 2040 | 1.410 | 27.591.261,36 |
| 2041 | 1.080 | 21.138.137,54 |
| 2042 | 715 | 13.984.494,55 |
| 2043 | 326 | 6.377.413,90 |
| 2044 | 50 | 984.020,44 |
| 2045 | 20 | 397.372,82 |
| 2046 | 6 | 113.564,88 |
| 2047 | 1 | 18.516,55 |

2. Nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, la regione è autorizzata ad attuare le disposizioni di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 75/2023 e successive modificazioni in favore di soggetti inseriti nell'elenco di cui al comma 1 dell'art. 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modificazioni, utilizzati dal Dipartimento regionale dei beni culturali, nel limite di trenta ore settimanali.

3. Gli enti pubblici possono assumere, attraverso selezione pubblica, i lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità e in attività socialmente utili che ne facciano domanda, appartenenti a tutte le categorie contrattuali, inseriti nell'elenco regionale di cui al comma 1, art. 30 della legge regionale del n. 5/2014 e successive modificazioni, fermo restando il contributo regionale previsto dal presente articolo.

4. Per il periodo collegato al processo di assunzione, e in caso di mancata adesione alla procedura di stabilizzazione, e comunque fino al 30 giugno 2026, i soggetti di cui al comma 3 permangono nel bacino di appartenenza e continuano a percepire il sussidio e l'eventuale integrazione oraria fino a trentasei ore, a valere sulle somme iscritte nel fondo di cui al comma 1.



5. Con decreto del ragioniere generale, su proposta del Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, previa deliberazione della giunta regionale, sono operate le conseguenti variazioni di bilancio per l'iscrizione delle somme necessarie a far fronte alle finalità indicate nei commi precedenti mediante utilizzo delle disponibilità del fondo del Dipartimento regionale del bilancio e tesoro della missione 20, programma 3, capitolo 215785.

6. La copertura finanziaria della maggiore spesa di cui al comma 1, per gli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026, limitatamente all'importo di 8.300 migliaia di euro, è assicurata mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'art. 1 (missione 18, programma 1, capitolo 191301).

7. Alla legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'art. 7 le parole «per gli anni 2023, 2024 e 2025» sono sostituite dalle parole «per l'anno 2023» e le parole «e per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025 la spesa di 3.600 migliaia di euro.» sono soppresse;

b) al comma 2 dell'art. 7 le parole «per gli anni 2023, 2024 e 2025» sono sostituite dalle parole «per l'anno 2023» e le parole «per gli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025» sono sostituite dalle parole «per l'esercizio finanziario 2023.»;

c) al comma 1 dell'art. 8 le parole «annui per ciascuno degli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025» sono sostituite dalle parole «per l'esercizio finanziario 2023.».

8. Al comma 1 dell'art. 25 della legge regionale 27 luglio 2023, n. 9, dopo le parole «di servizi di pubblica utilità» sono inserite le parole «nonché per garantire l'erogazione di servizi presso i dipartimenti regionali, uffici equiparati e presso la società Servizi ausiliari Sicilia S.c.p.a (SAS)».

9. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia dal 1° gennaio 2024.

Art. 11.

Norme in materia di lavoratori socialmente utili inseriti nei programmi di fuoriuscita

1. I lavoratori socialmente utili inseriti nei programmi di fuoriuscita degli enti locali di cui all'art. 5 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24 e successive modificazioni, che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovano nella condizione di disoccupazione a seguito di revoca o annullamento dei contratti di esternalizzazione di servizi, sono reinseriti, a domanda, nelle liste regionali di mobilità al fine del reinserimento nelle attività socialmente utili degli stessi enti di riferimento.

2. Per le finalità del comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2024, la spesa di 100 migliaia di euro, cui si provvede nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'art. 10.

Art. 12.

Misure in favore dei soggetti appartenenti al bacino «ex PIP Emergenza Palermo»

1. Per le finalità di cui al comma 2 dell'art. 9 della legge regionale 11 luglio 2023, n. 8 e successive modificazioni è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2026, la spesa di 22.500 migliaia di euro.

2. Per le finalità di cui al comma 3 dell'art. 9 della legge regionale n. 8/2023 e successive modificazioni è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2026, la spesa di 7.500 migliaia di euro (missione 1, programma 3, capitolo 214112).

3. Le disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 9 della legge regionale n. 8/2023 e successive modificazioni si applicano anche per l'esercizio finanziario 2026, limitatamente all'importo massimo di 15.000 migliaia di euro.


4. Per le finalità di cui all'art. 6 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 dell'art. 11 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 è rideterminata in euro 29.913.535,00 annui per ciascuno degli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026 (missione 12, programma 4, capitolo 313727).

Art. 13.

Misure di sostegno per l'occupazione

1. Al fine di promuovere la stabilità dell'occupazione, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato nel corso dell'anno 2024, è riconosciuto ai professionisti ed alle imprese, incluse le microimprese e le piccole e medie imprese, aventi un'unità produttiva o che attivino una unità produttiva nel 2024, nel territorio della regione, un contributo massimo di euro 30.000,00 nel triennio 2024-2026 per ciascun lavoratore contrattualizzato. È altresì riconosciuto, nel triennio 2024-2026, un ulteriore contributo di euro 10.000,00 quando le predette assunzioni o trasformazioni riguardino lavoratori provenienti da imprese aventi sede e operanti esclusivamente fuori dal territorio italiano da almeno ventiquattro mesi o lavoratori di età pari o superiore ai 50 anni o donne a prescindere dall'età anagrafica o lavoratori di età compresa tra i 18 e i 59 anni privi dei requisiti per accedere al beneficio di cui all'art. 1 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. L'ammontare del contributo annuo non può in ogni caso superare il costo complessivo annuo per ciascun lavoratore. Il contributo è erogato anche in caso di assunzione dei lavoratori di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 25 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e successive modificazioni.

2. Il contributo di cui al comma 1 spetta anche ai professionisti ed alle imprese che assumono personale proveniente dalle imprese di cui al comma 1 in stato di crisi o di insolvenza negli anni 2021, 2022 e 2023 o situate in area di crisi industriale complessa. Il predetto contributo è concesso altresì per le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori licenziati per riduzione di personale da imprese in stato di crisi nei sei mesi precedenti o impiegati in rami di azienda oggetto di cessione da parte delle



medesime imprese. Il contributo di cui al comma 1 non è dovuto alle imprese che trasferiscono la propria unità produttiva fuori dal territorio della regione.

3. Il contributo di cui al comma 1 spetta ai professionisti e alle imprese, incluse le microimprese e le piccole e medie imprese, che non abbiano proceduto nei tre mesi precedenti l'assunzione né procedano nei dodici mesi successivi alla stessa a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva. Il presente comma non si applica alle imprese di cui al comma 2.

4. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

5. L'accesso agli incentivi di cui al comma 1 e le modalità di erogazione degli stessi sono disciplinati con avviso pubblico emanato dal Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, sentita la competente Commissione dell'Assemblea regionale siciliana. I contributi, determinati nella misura di cui al presente articolo, sono corrisposti limitatamente alle risorse complessive stanziato al comma 6.

6. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 50.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026 (missione 15, programma 3).

7. Il beneficio è subordinato, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

8. I contributi di cui al presente articolo, in caso di nuove assunzioni, sono erogati solo se il lavoratore, al momento dell'assunzione, versava da almeno tre mesi in stato di disoccupazione o inoccupazione.

Art. 14.

Disposizioni per il settore della forestazione

1. Per le finalità di cui ai commi 2 e 8 dell'art. 47 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni, l'autorizzazione di spesa finanziata con fondi regionali di cui al comma 1 dell'art. 22 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 e successive modificazioni è rideterminata in 197.300 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2024 ed è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2025 e 2026, la spesa di 198.300 migliaia di euro.

2. Per le finalità dell'art. 6 della legge regionale 16 agosto 1974, n. 36 e successive modificazioni, e, in particolare per il noleggio di mezzi aerei pesanti, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 4 dell'art. 22 della legge regionale n. 9/2021 e successive modificazioni è rideterminata in 15.500 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2024 ed è autorizzata la spesa di 16.500 migliaia di euro per

ciascuno degli esercizi finanziari 2025 e 2026 (missione 9, programma 5, capitolo 150574). Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma si provvede nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1.

3. Le risorse di cui ai commi 1 e 2 sono iscritte negli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026 nelle missioni e programmi per gli importi di seguito indicati:

a) missione 16, programma 1, capitolo 156604, 23.900 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026;

b) missione 9, programma 5, capitolo 150514, 6.900 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026;

c) missione 16, programma 1, capitolo 155802, 10.500 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026;

d) missione 9, programma 5, quota parte capitolo 151001 - art. 2 - 5.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026;

e) missione 9, programma 5, capitolo 150574, 15.500 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2024 e di 16.500 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2025 e 2026;

f) missione 20, programma 3, capitolo 215746, 135.500 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026.

4. Al fine di consentire la realizzazione di interventi in conto capitale per le finalità di cui ai commi 2 e 8 dell'art. 47 della legge regionale n. 9/2015 il fondo di cui all'art. 6 della legge regionale 11 luglio 2023, n. 8, è determinato in 74.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2024 (missione 20, programma 3, capitolo 613979).


5. Per il recepimento del contratto collettivo nazionale di lavoro riguardante gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, in carico al Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale e al comando del Corpo forestale della Regione siciliana, il fondo di cui al comma 6 dell'art. 5 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 e successive modificazioni è determinato in euro 14.566.400,00 per l'esercizio finanziario 2026 (missione 20, programma 3, capitolo 215800).

Art. 15.

Rafforzamento delle misure antincendio

1. Entro il termine del 15 marzo di ogni anno, con decreto dell'assessore regionale per il territorio e l'ambiente, su proposta del dirigente generale del comando del Corpo forestale della Regione siciliana, d'intesa con il dirigente generale del Dipartimento regionale della protezione civile, sono stabilite le date di apertura e chiusura della stagione antincendio.

2. Entro il termine di cui al comma 1, i sindaci adottano l'ordinanza sulle misure di prevenzione contro gli incendi boschivi e d'interfaccia, per gli interventi di ripulitura degli appezzamenti di terreno a tutela della pubblica sicurezza e dell'igiene ambientale.



3. All'art. 56 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Per le maggiori esigenze di difesa e conservazione del patrimonio boschivo e delle aree protette dagli incendi, l'amministrazione forestale si avvale anche di un contingente di operai con garanzia occupazionale di cento cinquantuno giornate lavorative ai fini previdenziali, già inseriti nelle graduatorie uniche di cui all'art. 12 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modificazioni.»;

b) al comma 3 dopo le parole «fermo restando il rapporto di lavoro a tempo determinato», le parole «di centouno giornate lavorative annue» sono sostituite dalle parole «nel limite delle giornate previste per fascia di garanzia di appartenenza».

4. Agli oneri derivanti dal comma 3 si provvede nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 14.

5. Nelle more della riforma organica del settore, per l'anno 2024 i soggetti inseriti nell'elenco speciale di cui all'art. 45-ter della legge regionale n. 16/1996 e successive modificazioni e titolari di garanzia occupazionale per 78 giornate lavorative, possono essere impiegati fino ad un massimo di centouno giornate lavorative e possono essere avviati al lavoro entro l'apertura della campagna antincendio. Tali lavoratori, attraverso convenzioni tra i comuni e il Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale, possono effettuare lavori per la messa in sicurezza dei siti non sottoposti ad azione di pulizia da parte dei proprietari privati per i quali sono state emanate le ordinanze sindacali.

6. I lavoratori di cui al comma 5, previa acquisizione della qualificazione e della idoneità, sono impiegati anche per garantire il *turnover* presso il Corpo forestale della Regione siciliana per le attività antincendio.

7. Per le finalità di cui ai commi 5 e 6, limitatamente alle province nelle cui graduatorie uniche distrettuali non siano presenti soggetti titolari di garanzia occupazionale per 78 giornate lavorative annue, i soggetti titolari di garanzia occupazionale per 101 giornate lavorative possono svolgere nell'anno 2024 fino ad un massimo di 121 giornate e possono essere avviati al lavoro entro l'apertura della campagna antincendio.

8. Per le finalità di cui al comma 5, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2024, la spesa di 6.200 migliaia di euro (missione 9, programma 5).

9. Con decreto dell'assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea sono disciplinate le attività di cui al comma 5.

10. Il Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale in caso di gravi criticità legate all'attività di repressione degli incendi boschivi, nell'ambito della collaborazione istituzionale e previo accordo interdepartimentale, può destinare un numero adeguato di lavoratori forestali a tempo determinato (LTD) in attività di sorveglianza e controllo del territorio a supporto degli uffici del comando del Corpo forestale della Regione siciliana.

11. Il Dipartimento regionale della protezione civile, di concerto con il comando del Corpo forestale della Regione siciliana, al fine di sostenere un'attività di sensibilizzazione tesa al contrasto dei fenomeni incendiari, è autorizzato a realizzare interventi di formazione nei confronti delle associazioni di volontari di protezione civile e dei volontari dei vari distaccamenti dei Vigili del fuoco. La medesima attività di sensibilizzazione può essere effettuata nelle scuole di secondo grado.

12. Per le finalità di cui al comma 10 è autorizzata la spesa di 250 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2024 e di 1.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2025 e 2026, di cui 100 migliaia di euro annui da destinare alla direzione regionale dei Vigili del fuoco per la formazione dei volontari dei distaccamenti (missione 9 programma 2).

13. Il comando del Corpo forestale della Regione siciliana può avvalersi di sistemi di protezione antincendio basati sull'intelligenza artificiale che combinano sensori intelligenti, algoritmi di apprendimento automatico e analisi dei dati per rilevare, prevenire e gestire incendi in modo più efficiente.

Art. 16.

Interventi sulla viabilità rurale


1. Al fine di favorire gli interventi di manutenzione sulla viabilità rurale per l'accesso ai terreni agricoli e forestali ricadenti nel territorio della regione e gli interventi di regimazione idraulica delle acque superficiali, manutenzione di scoline e fossi naturali e artificiali, da realizzare previo avviso pubblico, il Dipartimento regionale dell'agricoltura è autorizzato a trasferire all'Ente di sviluppo agricolo (ESA) la somma di 5.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2024 (missione 16, programma 1).

Art. 17.

Iniziative connesse al riconoscimento della Sicilia come «Regione europea della gastronomia 2025»

1. Per la realizzazione di attività di promozione interna ed internazionale e di iniziative finalizzate alla valorizzazione del patrimonio enogastronomico ed agroalimentare della Sicilia, preparatorie o connesse al riconoscimento come «Regione europea della gastronomia 2025», promosse dal Dipartimento regionale dell'agricoltura, anche in concorso con altri soggetti pubblici e privati, previo avviso, è autorizzata la spesa di 1.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2024 e di 2.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2025 (missione 16, programma 1).

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposita direttiva assessoriale, sentita la competente Commissione dell'Assemblea regionale siciliana, sono determinati i criteri per la programmazione delle iniziative di cui al comma 1.



Art. 18.

Spese per la gestione dei centri di recupero e primo soccorso della fauna selvatica

1. È autorizzata, per l'esercizio finanziario 2024, la spesa di 70 migliaia di euro (missione 16, programma 2) da destinare alla Lega italiana di protezione uccelli (LIPU) per le attività dei centri di recupero e primo soccorso della fauna selvatica che operano nel territorio regionale.

Art. 19.

Interventi per il recupero, la fruizione e la valorizzazione dei borghi marinari

1. Per l'erogazione di contributi in favore di comuni, altri enti pubblici e soggetti privati senza scopo di lucro, finalizzati al finanziamento o al cofinanziamento di interventi per il recupero, la preservazione, la riqualificazione e la valorizzazione a scopi turistici, didattico-educativi e produttivi dei borghi e dei siti censiti e riconosciuti nell'ambito del Registro delle identità della pesca mediterranea e dei borghi marinari di cui all'art. 5 della legge regionale 20 giugno 2019, n. 9, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2024, la spesa di 1.500 migliaia di euro (missione 16, programma 2).

2. Con decreto dell'assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di accesso a mezzo di avviso pubblico, di selezione e di attuazione delle previsioni di cui al comma 1.

Art. 20.

Gestione del servizio di dissalazione delle isole minori

1. Per la copertura delle spese relative alla gestione dei servizi di dissalazione delle isole minori di Pantelleria, Ustica, Lampedusa, Linosa e Lipari, affidati nel rispetto della normativa vigente, è autorizzata la spesa annua di 15.745 migliaia di euro, per dieci anni, a decorrere dall'esercizio finanziario 2025 (missione 9, programma 4).

2. Per la manutenzione straordinaria degli impianti di dissalazione siti nelle isole minori è autorizzata per l'esercizio finanziario 2024 la spesa di 2.000 migliaia di euro (missione 9, programma 4).

3. Al comma 1 dell'art. 18 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 e successive modificazioni le parole «per dieci anni» sono sostituite dalle parole «per tredici anni».

Art. 21.

Compartecipazione dei comuni costieri sulle royalties

1. Al fine di indennizzare i Comuni costieri di Gela, Licata e Butera a titolo compensativo per l'attività estrattiva dei giacimenti situati nel sottofondo del mare territoriale antistante, per le produzioni attivate dall'anno 2024, la regione riconosce ai medesimi comuni una quota del 30 per cento dell'aliquota prevista dal comma 1 dell'art. 22

del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, da destinare, in misura non inferiore al 50 per cento, a spese di investimento.

2. All'art. 31 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2, le parole «gennaio 2024» sono sostituite dalle parole «gennaio 2027».

Art. 22.

Disposizioni in materia di tasse automobilistiche

1. Per l'anno di imposta 2024, per ciascun veicolo l'importo della tassa automobilistica regionale è ridotto del dieci per cento, nei limiti stabiliti dall'art. 24 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, in favore dei proprietari di veicoli intestatari al PRA che risultano in regola con tutti i versamenti delle annualità pregresse della tassa automobilistica regionale, istituita con legge regionale 11 agosto 2015, n. 16 (titolo 1, tipologia 101, capitolo 1218).

2. Sono inclusi nel computo degli anni utili all'agevolazione di cui al comma 1 anche i versamenti effettuati in applicazione della misura agevolata di cui al comma 1 dell'art. 28 della legge regionale 10 agosto 2022, n. 16 e successive modificazioni.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2024 l'importo della tassa automobilistica regionale è ridotto nella misura del dieci per cento per i pagamenti effettuati dai contribuenti mediante la domiciliazione bancaria. In caso di vendita o acquisto del veicolo nei primi sei mesi dell'anno, la tassa è calcolata per il periodo effettivo in cui si risulti proprietario del veicolo (titolo 1, tipologia 101, capitolo 1218).

4. Le agevolazioni di cui ai commi 1 e 3 sono cumulabili.

5. Per le medesime finalità di cui al comma 1 dell'art. 28 della legge regionale n. 16/2022 e successive modificazioni, non si procede all'applicazione delle sanzioni e degli interessi per i pagamenti della tassa automobilistica la cui scadenza sia stabilita tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2022, purché il versamento sia effettuato entro il 30 giugno 2024.

6. Con decreti dell'assessore regionale per l'economia sono definite le modalità attuative del presente articolo.


7. Le maggiori entrate per effetto delle disposizioni di cui al comma 5 sono valutate nell'importo di 5.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2024 (titolo 1, tipologia 101, capitolo 1218).

Art. 23.

Intervento per la promozione dei principi di legalità e giustizia

1. La regione è autorizzata a sostenere il progetto per la realizzazione del «Museo del Presente Giovanni Falcone e Paolo Borsellino», dedicato alla memoria di tutte le vittime della mafia, da realizzare presso Palazzo Jung, assegnato dalla Città metropolitana di Palermo alla Fondazione Falcone.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana è autorizzato ad erogare, per l'esercizio finanziario 2024, un



contributo di 230 migliaia di euro per le spese di funzionamento e un contributo di 50 migliaia di euro per la realizzazione degli allestimenti e per le infrastrutture e, per ciascuno degli esercizi finanziari 2025 e 2026, un contributo di 280 migliaia di euro per le spese di funzionamento (missione 5, programma 2).

3. Per il perseguimento delle finalità istituzionali è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2024, un contributo di 50 migliaia di euro in favore del centro studi «Paolo e Rita Borsellino» di Palermo (missione 5, programma 2).

Art. 24.

Agrigento capitale della cultura italiana 2025

1. Il Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana è autorizzato a concedere al Comune di Agrigento, per la promozione e l'organizzazione delle iniziative collegate all'evento «Agrigento capitale della cultura italiana 2025», un contributo di 4.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2024 e di 1.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2025 (missione 5, programma 2).

2. Con decreto dell'assessore regionale per i beni culturali e per l'identità siciliana sono disciplinate le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 1.

Art. 25.

Abrogazioni e modifiche di norme

1. All'art. 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) alle lettere *d)*, *e)*, *f)*, *g)* ed *l)* del comma 2 le parole «in apposita tabella» sono soppresse;

b) la lettera *i)* del comma 2 è soppressa;

c) dopo il comma 2-*bis* è aggiunto il seguente:

«2-*ter*. La legge finanziaria indica in apposite tabelle e nel prospetto riepilogativo gli effetti finanziari dalla stessa discendenti.».

2. Al comma 1 dell'art. 20 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, dopo le parole «di diritto pubblico», sono aggiunte le seguenti parole «è un ente del Servizio sanitario regionale». Gli effetti discendenti dal presente comma decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. All'art. 39 della legge regionale 20 giugno 2019, n. 9 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole «salvataggio a mare», sono aggiunte le parole «nonché, limitatamente alle isole minori, che abbiano subito danni o minori ricavi a causa della presenza in mare di relitti di natanti, imbarcazioni e navi impiegati per il trasporto di migranti.»;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Gli interventi di cui al presente articolo possono essere attivati in regime «*de minimis*» ai sensi del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del

27 giugno 2014 ovvero in regime di esenzione ai sensi del regolamento (UE) n. 2473/2022 del 14 dicembre 2022 della Commissione.».

4. Al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 19 novembre 2021, n. 27, le parole «presso la Giunta regionale» sono sostituite dalle parole «presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro».

5. Al comma 3 dell'art. 21 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23 e successive modificazioni, dopo la parola «direttivi» sono aggiunte le parole «nonché gli istruttori di cui all'art. 12 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16 e successive modificazioni».

6. Alla lettera *n)* del comma 2 dell'art. 17 della legge regionale 27 luglio 2023, n. 9 e successive modificazioni, le parole «2023» sono soppresse.

7. Al comma 31 dell'art. 26 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 e successive modificazioni, le parole «il 3, 4 e 5 agosto 2023» sono soppresse.

Art. 26.

Fondi speciali e tabelle

1. Gli importi da iscrivere nei Fondi speciali di cui all'art. 49 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio, destinati ad interventi di spese correnti, sono determinati per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 nelle misure indicate nella tabella «A».

2. Ai sensi del comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modificazioni è determinata per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 la spesa di cui all'allegata tabella 1 per gli importi nella stessa indicati.

Art. 27.

Effetti della manovra e copertura finanziaria

1. Gli effetti della manovra finanziaria della presente legge e la relativa copertura sono indicati nel prospetto allegato.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano, ove non diversamente disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Art. 28.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione.


Palermo, 16 gennaio 2024

SCHIFANI

*L'Assessore regionale
per l'economia
FALCONE*

(*Omissis*).

24R00085



LEGGE 21 novembre 2023, n. 25.

Disposizioni finanziarie varie. Modifiche di norme.

(Pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Parte I - n. 49 del 24 novembre 2023 (n. 41))

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Comando presso l'Assessorato regionale dell'economia

1. Al comma 12 dell'art. 26 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, le parole «di cui un dirigente e quattro funzionari» sono sostituite dalle parole «aventi una qualifica non inferiore a funzionario direttivo».

Art. 2.

Contratto di lavoro del personale del CIAPI

1. Il Centro interaziendale addestramento professionale integrato (CIAPI) applica il contratto collettivo di lavoro del comparto non dirigenziale della Regione siciliana e degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modificazioni. Dalla presente disposizione non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 3.

Interventi di manutenzione idraulica di fiumi e specchi acquei

1. L'art. 8 della legge regionale del 15 maggio 1991, n. 24 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

«Art. 8 (*Interventi di manutenzione idraulica di fiumi e specchi acquei*). — 1. Sono consentiti, esclusivamente per garantire la risagomatura degli alvei finalizzata al mantenimento del regolare deflusso delle acque, i prelievi dei materiali inerti negli alvei dei fiumi, canali, zone golenali, fondali lacustri, fondali marini sotto costa, fasce costiere marine e lacustri naturali ed artificiali.

2. L'autorità preposta alla manutenzione idraulica dei corsi d'acqua autorizza l'esecuzione dei prelievi, nel rispetto della normativa sui contratti pubblici, con finalità mirate a garantire la funzionalità idraulica e la preservazione degli ecosistemi fluviali e marini, previa presentazione di apposito studio idraulico, stabilendone tutte le prescrizioni tecniche, comprese le misure topografiche e batimetriche sistematiche, le cauzioni legali necessarie alla copertura di eventuali danni e il versamento degli oneri finalizzati all'utilizzo dei depositi di inerti alluvionali e alla vigilanza sulle attività di prelievo (Titolo 3, Tipologia 100).

3. Fuori dalle ipotesi di cui al comma 2, l'autorità preposta alla manutenzione idraulica dei corsi d'acqua progetta l'eventuale rimozione di depositi necessari alla sicurezza del corso d'acqua e ne dispone l'esecuzione con pubblico appalto ai sensi della normativa vigente stabilendone tutte le prescrizioni, comprese le misure topografiche e batimetriche sistematiche e le cauzioni legali necessarie alla copertura di eventuali danni ed eventuali proventi derivanti da riutilizzo a scopi privati dei materiali rimossi (Titolo 3, Tipologia 100).».

Art. 4.

Disciplina del Fondo regionale per la disabilità e per la non autosufficienza

1. Al comma 3 dell'art. 9 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), dopo le parole «successive modifiche ed integrazioni», aggiungere le parole «nonché istituzioni socio-assistenziali iscritti agli albi comunali di cui all'art. 27 della medesima legge regionale 9 maggio 1986, n. 22 e successive modificazioni che dispongono di strutture, attrezzature e personale idonei al tipo di attività svolta, in conformità agli *standard* determinati dall'art. 19 della predetta legge regionale n. 22/1986»;

b) alla lettera d) la parola «convivente» è soppressa e dopo le parole «del codice civile,» sono aggiunte le parole «ovvero il coniuge, la parte dell'unione civile o il convivente more uxorio».

Art. 5.

Contributi regionali alle aziende silvo-pastorali dei comuni

1. Dopo l'art. 18 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:


«Art. 18-bis (*Contributi regionali alle aziende silvo-pastorali dei comuni*). — 1. I contributi regionali concessi alle aziende silvo-pastorali dei comuni per la gestione dei patrimoni silvo-pastorali ai sensi dell'art. 4 della legge 25 luglio 1952, n. 991, sono destinati anche al personale impegnato in attività forestali e di zootecnia.».

Art. 6.

Corsi di formazione per prelievi venosi e oro-faringei

1. Le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale, d'intesa con l'ordine dei biologi della Sicilia, promuovono l'attivazione di corsi di formazione per l'esecuzione autonoma di prelievi venosi e oro-faringei presso strutture sanitarie o presso il domicilio di pazienti da parte di soggetti iscritti al citato ordine.

2. La gestione tecnica, amministrativa e didattica dei corsi di cui al comma 1 è operata mediante convenzione dagli ordini competenti per territorio ed i relativi costi trovano integrale copertura a carico dei partecipanti, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.



Art. 7.

Oneri di urbanizzazione per insediamenti produttivi nelle aree di sviluppo industriale

1. All'art. 16 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 11 è sostituito dai seguenti:

«11. Trascorsi tre anni dalla data di effettivo inizio dell'attività autorizzata, l'impresa, previa comunicazione all'IRSAP, può mutare l'attività senza il pagamento degli oneri di cui al comma 13, purché sia mantenuta la medesima destinazione urbanistica dell'immobile. L'IRSAP, su motivata istanza dell'impresa, con delibera del consiglio di amministrazione, può consentire il mutamento dell'attività produttiva autorizzata anche antecedentemente ai tre anni. In caso di non accoglimento dell'istanza dell'impresa, la stessa mantiene la medesima destinazione pena la risoluzione dell'atto di vendita secondo le modalità di cui al comma 12.

11-bis. Trascorsi tre anni dalla data di effettivo inizio dell'attività autorizzata, l'impresa, previa comunicazione all'IRSAP, può trasferire l'immobile senza il pagamento degli oneri di cui al comma 13 purché il subentrante mantenga la medesima destinazione urbanistica dell'insediamento.

11-ter. Per gli interventi di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione che non comportino aumento delle superfici di calpestio o incremento del peso sui servizi e sotto servizi pubblici non sono dovuti gli oneri di cui al comma 13.»;

b) il comma 13 è sostituito dal seguente:

«13. Gli oneri di urbanizzazione e costruzione, previsti dalle leggi in materia di urbanistica ed edilizia, relativi alla realizzazione di insediamenti produttivi nelle aree di cui alla presente legge, sono versati esclusivamente ai comuni competenti per territorio.»;

c) il comma 14 è sostituito dai seguenti:

«14. Nel caso di insediamenti realizzati da imprese di costruzione o immobiliari che abbiano lo scopo di rivendere o dare in locazione i lotti anche edificati ad altre imprese, nonché quelli destinati all'esercizio di attività nel settore del commercio, gli oneri di cui al comma 13 sono versati interamente ai comuni competenti per territorio. In ogni caso non è consentita l'attività immobiliare su terreni ed edifici di proprietà dell'IRSAP. Gli oneri di cui al comma 13 non sono dovuti qualora l'attività di costruzione o immobiliare sia svolta da società controllante o collegata ai sensi dell'art. 2359 del codice civile oppure sottoposta a direzione e coordinamento ai sensi degli articoli da 2497 a 2497 septies del codice civile.

14-bis. Le disposizioni di cui al comma 14 non si applicano agli insediamenti realizzati dall'impresa esercente mediante finanziamenti a qualunque titolo percepiti, incluso contratti di *leasing* e *lease back*.».

Art. 8.

Norma interpretativa dell'art. 11, comma 1, della legge regionale 11 luglio 2023, n. 8

1. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 11 della legge regionale 11 luglio 2023, n. 8 si applicano ai comuni per i quali non sono definite le procedure di trasferimento, anche a seguito di contenzioso.

Art. 9.

Proroga termine di pagamento delle spese per operazioni di investimento finanziate dal PO FESR Sicilia 2014-2020

1. Il comma 1 dell'art. 14 della legge regionale 10 agosto 2022, n. 16 e successive modificazioni è sostituito dai seguenti:

«1. Al fine di assicurare il pieno assorbimento delle risorse europee e scongiurare eventuali perdite di risorse del PO FESR 2014-2020, il termine ultimo per il pagamento dei titoli di spesa, quali fatture o documenti contabili aventi valore probatorio equivalente, relativi a operazioni di investimento destinatarie di contributi concessi dall'amministrazione regionale a favore di beneficiari pubblici e privati, anche in partenariato, è prorogabile, a istanza di parte, fino al 31 dicembre 2023, compatibilmente con quanto previsto dall'art. 65, comma 2, del regolamento (CE) del 17 dicembre 2013, n. 1303/2013/UE.

1-bis. La disposizione di cui al comma 1 è posta in deroga a quanto previsto dai singoli avvisi di riferimento.

1-ter. Sono escluse, successivamente alla suddetta data, ulteriori eventuali proroghe ancorché previste dai singoli avvisi di riferimento.».


Art. 10.

Interventi per la chiusura della liquidazione di Resais S.p.a.

1. Al fine di accelerare il processo di liquidazione di Resais S.p.a. mediante la definizione dei contenziosi tra essa pendenti con l'Agenzia delle entrate per gli anni dal 2003 al 2007 e la regolarizzazione della sua posizione debitoria nei confronti dell'Erario per gli anni successivi, fino all'anno 2021, l'Assessorato regionale dell'economia è autorizzato ad erogare nell'esercizio finanziario 2023 in favore di Resais S.p.a. in liquidazione l'importo complessivo di euro 41.815.750,00 (Missione 1, Programma 3) da destinarsi:

a) per euro 26.849.250,00 al pagamento dei ratei residui afferenti alla definizione agevolata prevista dal comma 186 e seguenti dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 dei contenziosi relativi agli accertamenti IVA disposti per gli anni dal 2003 al 2007, a completamento dell'intervento finanziario effettuato ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 11 luglio 2023, n. 8;

b) per euro 14.966.500,00 per consentire a Resais S.p.a. in liquidazione, in deroga a quanto previsto dall'art. 3 della legge regionale 10 agosto 2022, n. 16,



e limitatamente agli anni di imposta 2017-2021, la presentazione di istanza di ravvedimento operoso per evitare l'insorgere di nuovi contenziosi tributari inerenti al mancato assoggettamento ad IVA dei trasferimenti finanziari effettuati per il pagamento delle retribuzioni per il personale dipendente nelle citate annualità 2017/2021.

2. Agli oneri discendenti dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede per l'importo di euro 26.849.250,00 con le disponibilità della Missione 20, Programma 3, capitolo 215740, e per l'importo di euro 14.966.500,00 con le maggiori entrate di cui al titolo 1, Tipologia 103, capitolo 1203.

Art. 11.

Misure per la razionalizzazione della gestione delle società partecipate

1. All'Ufficio di cui al comma 6-ter dell'art. 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modificazioni, ora denominato «Ufficio Speciale per la gestione e liquidazione delle società a partecipazione pubblica regionale», sono attribuite, con decorrenza dal 1° gennaio 2024, anche le competenze in materia di gestione delle società attive a partecipazione regionale, già in capo al Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro Ragioneria generale della Regione.

2. Il personale del Servizio 10 «Partecipazioni» del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro Ragioneria generale della Regione è assegnato all'Ufficio Speciale di cui al comma 1.

3. L'Ufficio Speciale di cui al comma 1 cessa la propria attività il 31 dicembre 2026.

Art. 12.

Modifiche alla legge regionale 27 luglio 2023, n. 9

1. Alla legge regionale 27 luglio 2023, n. 9, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'art. 24 è sostituito dai seguenti:

«1. Per la realizzazione degli interventi di cui alla Misura 6 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), l'Assessorato regionale della salute, al fine di assicurare il costante raccordo con le Aziende sanitarie e ospedaliere e con i Policlinici universitari soggetti attuatori degli interventi, può avvalersi, fino al 31 dicembre 2025, di 20 unità di personale appartenente ai ruoli delle Aziende del Servizio sanitario regionale in posizione di comando.

1-bis. Le Aziende di cui al comma 1, nel periodo di vigenza del comando, non possono procedere al turn over delle unità di personale di cui al comma 1 e provvedono al congelamento dei relativi posti nel piano triennale dei fabbisogni.»

b) al comma 2 dell'art. 24 dopo le parole «incarichi di direzione di struttura complessa» sono aggiunte le seguenti «per tutta la durata del comando»;

c) l'art. 27 è sostituito dal seguente:

«Art. 27 (Disposizioni per il completamento delle liquidazioni delle società Terme di Sciacca S.p.a. e Terme di Acireale S.p.a.). — 1. Al fine di definire le procedure di

liquidazione della società Terme di Sciacca S.p.a. in liquidazione e della società Terme di Acireale S.p.a. in liquidazione è istituito, per l'esercizio finanziario 2023, presso il dipartimento regionale delle finanze e del credito, un fondo con una dotazione di 4.300 migliaia di euro da utilizzare esclusivamente per il ripianamento di debiti fiscali e tributari o per il superamento dei contenziosi da questi derivanti.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede, per l'esercizio finanziario 2023, con le maggiori entrate di cui al titolo 1, tipologia 103, capitolo 1023 per l'importo di euro 1.200 migliaia di euro e con le maggiori entrate di cui al titolo 1, tipologia 101, capitolo 1218 per l'importo di euro 3.100 migliaia di euro.»;

d) all'art. 28 sono soppresse le parole «per il funzionamento delle gestioni liquidatorie, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 2»;

e) al comma 1 dell'art. 39 dopo la parola «attivare» sono inserite le seguenti «nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.».

Art. 13.

Modifiche all'art. 6 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24 in materia di funzioni di assistenza agli alunni disabili

1. Al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24 e successive modificazioni dopo le parole «Le Città metropolitane e i liberi Consorzi comunali» sono aggiunte le parole «, con esclusione degli enti in dissesto finanziario.».

Art. 14.


Interpretazione autentica dell'art. 8, comma 6, della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2

1. Il comma 6 dell'art. 8 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 e successive modificazioni si interpreta nel senso che l'adeguamento ISTAT per i lavoratori utilizzati nei Cantieri di servizio (ex Reddito minimo di inserimento), nei limiti dello stanziamento massimo di 1.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2023, si calcola a far data dall'ultimo quinquennio.

Art. 15.

Modifica all'art. 1 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 in materia di assegnazioni finanziarie ai comuni

1. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Per gli esercizi finanziari 2024 e 2025 la suddetta autorizzazione di spesa è rideterminata in euro 251.749.375,00 per l'anno 2024 ed in euro 170.000.000,00 per l'anno 2025. A decorrere dall'anno 2023 non si applicano le disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni (Missione 18, Programma 1, capitolo 191301).».



2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo pari ad euro 81.749.375,00 per ciascuno degli anni 2023 e 2024 si provvede:

a) per l'anno 2023 con le maggiori entrate di cui al titolo 2, tipologia 101, capitolo 8109;

b) per l'anno 2024 mediante utilizzo delle risorse di cui alla Missione 18, Programma 1, capitolo 191301, realizzate ai sensi del comma 1 a seguito della non applicazione nell'anno 2023 delle disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modificazioni.

Art. 16.

Fondo per l'abbattimento degli interessi sui mutui accesi per l'acquisto della prima casa

1. Il Dipartimento regionale delle finanze e del credito è autorizzato ad erogare a IRFIS-FinSicilia S.p.a. la somma di 50.000 migliaia di euro (Missione 1, Programma 3) per la costituzione di un Fondo di solidarietà per l'abbattimento dell'aumento degli interessi sui mutui a tasso variabile verificatosi negli anni 2022 e 2023 in favore dei mutuatari residenti in Sicilia con ISEE inferiore a 30.000 euro annui per l'acquisto della prima casa.

2. Con decreto dell'Assessore regionale per l'economia sono individuati i destinatari della misura e le modalità per l'erogazione del beneficio economico di cui al comma 1, con priorità in graduatoria per coloro che presentano gli ISEE più bassi.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede, per l'esercizio finanziario 2023, per l'importo di 46.964.165,21 con le maggiori entrate di cui al titolo 1, tipologia 103, capitolo 1203 e per l'importo di 3.035.834,79 con le maggiori entrate di cui al titolo 2, tipologia 101, capitolo 8109.

Art. 17.

Interpretazione autentica del comma 8-bis dell'art. 6 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni

1. Il comma 8-bis dell'art. 6 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni si interpreta nel senso che il contributo ivi previsto è erogato, in ragione delle finalità indicate e nei limiti di spesa posti a carico del fondo di cui al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modificazioni, tenendo conto della dichiarazione di dissesto compresa negli anni finanziari 2014-2021 e non del permanere del predetto stato di dissesto alla data di erogazione del contributo stesso.

Art. 18.

Interpretazione autentica del comma 16 dell'art. 3 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2

1. La disposizione di cui al comma 16 dell'art. 3 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 e successive modificazioni deve essere intesa nel senso di riconoscere an-

che per l'anno 2023 i contributi straordinari previsti dalla lettera d) del comma 4 dell'art. 25 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 e successive modificazioni.

Art. 19.

Interpretazione autentica del comma 17 dell'art. 3 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2

1. La disposizione di cui al comma 17 dell'art. 3 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 deve essere intesa nel senso di riconoscere anche per l'anno 2023 ai comuni di Antillo, Casalvecchio Siculo, Furci Siculo, Gaggi, Gualtieri Sicaminò, Mandanici, Milazzo, Mongiuffi Melia, Pace del Mela, Pagliara, San Filippo del Mela, Santa Lucia del Mela, Santa Teresa di Riva e Torregrotta i contributi straordinari previsti dalla lettera d) del comma 6 dell'art. 15 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 e successive modificazioni.

Art. 20.

Interventi a sostegno della pratica sportiva di persone con disabilità

1. Il comma 7 dell'art. 26 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 è sostituito dal seguente:

«7. Al fine di favorire e sostenere la pratica sportiva di persone con disabilità, per l'esercizio finanziario 2023, è assegnata in favore dell'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo la somma di 100 migliaia di euro, da destinare alle federazioni sportive paralimpiche (FSP/FSNP) e discipline sportive paralimpiche (DSP/DSAP) riconosciute dal Comitato italiano paralimpico (CIP), quale contributo per far fronte alle spese di trasporto degli atleti disabili per la partecipazione alle attività sportive (Missione 6, Programma 1). A tal fine il Comitato italiano paralimpico (CIP) provvede alla raccolta delle relative richieste di contributo.».

Art. 21.

Accesso ai contributi del Fondo unico regionale per lo spettacolo (FURS)


1. All'art. 65 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo la parola «fondazioni» sono aggiunte le parole «nonché le imprese individuali» e dopo le parole «della danza» sono aggiunte le parole «e degli spettacoli viaggianti»;

b) al comma 2 dopo le parole «della danza» sono aggiunte le parole «e degli spettacoli viaggianti»;

c) dopo il comma 5 quater è aggiunto il seguente:

«5-quinquies. Per gli anni 2023 e 2024, relativamente alle stagioni artistiche 2022 e 2023, la percentuale prevista dalla lettera b) del comma 4 è pari al 6 per cento per l'anno 2023 e all'8 per cento per l'anno 2024.».



Art. 22.

Disposizioni finanziarie varie

1. Al fine di garantire la gestione e la manutenzione, previste dal Piano di Gestione Rischio Alluvioni (1° e 2° ciclo) di cui alla direttiva 23 ottobre 2007, n. 2007/60/CE e al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 e successive modificazioni, della rete meteo di monitoraggio e allertamento nonché gli adempimenti di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e successive modificazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 372.400,00 euro (Missione 11, Programma 1). Ai relativi oneri si provvede con le maggiori entrate di cui al titolo 2, Tipologia 101, capitolo 8109.

2. All'art. 27 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modificazioni sono aggiunti i seguenti commi:

«10-bis. Alle agevolazioni concesse ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni di cui al comma 1, dell'art. 29 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

10-ter. Le disposizioni di cui al comma 10-bis si applicano anche ai contenziosi in corso afferenti la revoca delle agevolazioni concesse.»

3. Nelle disposizioni di seguito elencate le parole «mediante utilizzo delle risorse vincolate nel risultato presunto di amministrazione di cui al comma 823, dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e successive modificazioni e non destinate alla restituzione di cui al medesimo comma 823 nei limiti delle minori entrate per l'anno 2020 individuate dal tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, dell'art. 111 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modificazioni» sono sostituite dalle parole «con le maggiori entrate di cui al titolo 1, tipologia 103, capitolo 1203»:

a) comma 4-bis dell'art. 5 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 come introdotto dall'art. 6 della legge regionale 11 luglio 2023, n. 8;

b) comma 2 dell'art. 17 della legge regionale 11 luglio 2023, n. 8;

c) lettera a) del comma 3 dell'art. 16 della legge regionale 27 luglio 2023, n. 9;

d) comma 3 dell'art. 17 della legge regionale 27 luglio 2023, n. 9;

e) comma 3 dell'art. 18 della legge regionale 27 luglio 2023, n. 9;

f) comma 4 dell'art. 19 della legge regionale 27 luglio 2023, n. 9;

g) comma 2 dell'art. 35 della legge regionale 27 luglio 2023, n. 9;

h) commi 5, 10 e 11 dell'art. 36 della legge regionale 27 luglio 2023, n. 9.

4. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'art. 117 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2, per le finalità del comma 6 dell'art. 27 della legge regio-

nale 22 dicembre 2005, n. 19 e successive modificazioni è incrementata, per l'esercizio finanziario 2023, di 12.522 migliaia di euro (Missione 10, Programma 2, capitolo 476521). Ai relativi oneri, per il medesimo esercizio finanziario, si provvede con le maggiori entrate di cui al Titolo 1, Tipologia 101, Capitolo 1218.


5. Al fine di assicurare la quota per l'anno 2023 a carico della Regione Siciliana del contributo alla finanza pubblica di cui al comma 850, dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e successive modificazioni, determinata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 ottobre 2023, è autorizzata la spesa di euro 15.086.934,56 per l'esercizio finanziario 2023 (Missione 1, Programma 4). Ai relativi oneri, per il medesimo esercizio finanziario, si provvede con le maggiori entrate di cui al titolo 2, Tipologia 101, capitolo 8109.

6. Al fine di provvedere al conferimento di incarichi di progettazione e consulenze assegnate a professionisti esterni, direttamente collegabili con gli investimenti per la determinazione delle tariffe uniche regionali del costo dell'acqua per l'uso potabile, irriguo e industriale, e, in particolare per le dighe gestite dal Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti e dai Consorzi di bonifica, è autorizzata la spesa di 100 migliaia di euro (Missione 9, Programma 4), per l'esercizio finanziario 2023, cui si fa fronte con le maggiori entrate di cui al titolo 1, Tipologia 101, capitolo 1218.

7. Il Dipartimento regionale delle finanze e del credito è autorizzato ad acquistare fino al 65% delle quote del Fondo immobiliare pubblico Regione Siciliana (FIPRS) allo stato detenute da Trinacria Capital S.à.r.l. e Sicily Investment S.à.r.l. per un valore massimo di 70.000 migliaia di euro (Missione 1, Programma 3). Ai relativi oneri si provvede, nell'esercizio finanziario 2023, con le maggiori entrate di cui al titolo 2, Tipologia 101, Capitolo 8109.

8. Al fine di rafforzare l'accesso alle agevolazioni al credito in favore delle imprese operanti in Sicilia, le risorse di cui all'art. 2 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1 e successive modificazioni e al decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 17/Gab del 17 giugno 2019 e successive modificazioni sono incrementate, per l'esercizio finanziario 2023, di una quota di 12.000 migliaia di euro (Missione 1, Programma 3) a carico del bilancio della Regione Siciliana; ai relativi oneri, per il medesimo esercizio finanziario, si provvede con le maggiori entrate di cui al titolo 1, Tipologia 101, capitolo 1218.

9. Al fine di garantire la gestione del canone connesso al contratto di prestazione energetica, *Energy Performance Contract* (EPC) stipulato in data 20 ottobre 2021, per gli interventi di efficientamento energetico degli immobili e delle aree archeologiche del Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana nel territorio della Regione, è autorizzata la spesa di 105 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2023, di 1.250 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2024 e, a decorrere dal 2025 fino al 2050, di 1.400 migliaia di euro (Missione 1, Programma 11); ai relativi oneri si provvede, per ciascuno degli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle disponibilità della Missione



1, Programma 11, capitolo 108559. A decorrere dall'esercizio finanziario 2026 e fino al 2050, ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 1 dell'art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni.

10. Il comma 3 dell'art. 15 della legge regionale 27 luglio 2023, n. 9 è abrogato.

11. Per le finalità di cui al comma 3 dell'art. 68 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, l'ulteriore spesa di 4.100 migliaia di euro (Missione 12, Programma 4); ai relativi oneri, per il medesimo esercizio finanziario, si provvede con le maggiori entrate di cui al titolo 1, Tipologia 101, capitolo 1218.

12. Per le finalità di cui al comma 2 dell'art. 7 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, l'ulteriore spesa di 2.500 migliaia di euro (Missione 15, Programma 3, capitolo 313728); ai relativi oneri, per il medesimo esercizio finanziario, si provvede per l'importo di 1.800 migliaia di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 dell'art. 9 della legge regionale 11 luglio 2023, n. 8 e successive modificazioni (Missione 1, Programma 3, capitolo 214112) e per l'importo di 700 migliaia di euro mediante le maggiori entrate di cui al titolo 1, Tipologia 101, capitolo 1218.

13. L'autorizzazione di spesa per le finalità di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modificazioni è incrementata, per l'esercizio finanziario 2023, dell'importo di 118.000 migliaia di euro (Missione 1, Programma 11, capitolo 511603); ai relativi oneri, per il medesimo esercizio finanziario, si provvede per l'importo di euro 117.330.455,65 con le maggiori entrate di cui al titolo 2, Tipologia 101, capitolo 8109 e per l'importo di euro 669.544,35 con le maggiori entrate di cui al titolo 1, Tipologia 103, capitolo 1203.

14. È autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, l'erogazione al personale dipendente dell'Amministrazione regionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato dell'incremento di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 e successive modificazioni con le modalità e nella misura ivi indicate. Ai relativi oneri per il personale a carico del bilancio regionale, quantificati, per l'esercizio finanziario 2023, in complessivi 10.700 migliaia di euro comprensivi degli oneri contributivi e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, si provvede con le maggiori entrate di cui al titolo 1, Tipologia 101, capitolo 1218.

15. Gli importi di cui al comma 14 concorrono a costituire l'importo massimo complessivo da destinare al rinnovo dei contratti del personale dipendente dell'Amministrazione regionale, ai sensi del comma 1 dell'art. 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, per il triennio 2022/2024.

16. L'autorizzazione di spesa, per l'esercizio finanziario 2023, per i comuni siciliani ai sensi del comma 77 dell'art. 26 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2,

finalizzata al servizio di vigilanza per le spiagge libere siciliane è ridotta di 400 migliaia di euro (Missione 18, Programma 1, Capitolo 191347).

17. L'autorizzazione di spesa, per l'esercizio finanziario 2023, per i comuni siciliani ai sensi del comma 66 dell'art. 26 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 finalizzata alla realizzazione di iniziative di carattere sociale, economico e culturale a favore degli enti locali siciliani è incrementata di 400 migliaia di euro (Missione 18, Programma 1, Capitolo 191345); ai relativi oneri si provvede mediante la riduzione di spesa di cui al comma 16.

18. L'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica Dipartimento regionale delle autonomie locali è autorizzato, per gli esercizi finanziari 2023-2025, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modificazioni, per un ammontare complessivo non superiore a 300 migliaia di euro, ad erogare agli enti locali che ne avanzino richiesta l'importo degli oneri relativi alla liquidazione della quota di indennità di buonuscita dovuta per il periodo di servizio a tempo determinato, antecedente all'entrata in vigore della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modificazioni, prestato presso i medesimi enti locali dal personale di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 285 e successive modificazioni, alla legge regionale 18 agosto 1978, n. 37 e successive modificazioni e alla legge regionale 30 gennaio 1981, n. 8 e successive modificazioni e dal personale di cui alla legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, come modificata dalla legge regionale 15 maggio 1986, n. 26 ed esigibile alla cessazione del rapporto di lavoro come trasformato a tempo indeterminato.


19. Al comma 17 dell'art. 8 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13, come modificato dal comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 le parole «pari a 1.970 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2022, 2023, 2024 e 2025» sono sostituite dalle parole «pari a 2.300 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2023 e a 1.600 migliaia di euro per gli esercizi finanziari 2024 e 2025».

20. Per l'esercizio finanziario 2023 non trovano applicazione le disposizioni sanzionatorie relative ai trasferimenti per forme di democrazia partecipata di cui al secondo periodo del comma 1 e al comma 1 quater dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modificazioni.

21. Per le finalità del comma 16 dell'art. 8 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, l'ulteriore spesa di 52 migliaia di euro cui si fa fronte a valere sui trasferimenti regionali di cui al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modificazioni per l'anno 2023.

22. Al comma 13 dell'art. 3 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 le parole «nell'anno precedente» sono sostituite dalle parole «nel penultimo anno precedente».

23. Il comma 8 dell'art. 15 della legge regionale 27 luglio 2023, n. 9 è sostituito dal seguente:



«8. Per le finalità di cui alla lettera *d*) del comma 15 dell'art. 3 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2, il Dipartimento regionale della Protezione civile provvede al riparto delle somme sulla base delle richieste inoltrate dai comuni interessati, trasferendoli agli stessi che provvedono all'istruttoria ed all'erogazione dei ristori in favore dei soggetti danneggiati, sulla base delle direttive del medesimo Dipartimento che fissano criteri e modalità.».

24. Al fine di garantire i fondi necessari per l'affidamento dei servizi di ingegneria, indispensabili per l'aggiornamento e l'adeguamento del progetto definitivo generale del porto di Bonagia «Lavori di potenziamento delle opere marittime esistenti ai fini della messa in sicurezza (ex art. 5, legge regionale n. 21/98)» al nuovo codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e per gli studi di settore necessari per il parere VIA/VAS presso il Ministero dell'Ambiente, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 265 migliaia di euro (Missione 10, Programma 3); ai relativi oneri, per il medesimo esercizio finanziario, si provvede con le maggiori entrate di cui al titolo 2, Tipologia 101, capitolo 8109.

25. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 dell'art. 118 Tabella 1 della legge regionale n. 2/2023, per le finalità della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16 e successive modificazioni e del comma 5 dell'art. 6 della legge regionale n. 2/2023 (Missione 10, Programma 2, capitolo 273710) è incrementata, per l'esercizio finanziario 2023, dell'importo di 1.000 migliaia di euro; ai relativi oneri, per il medesimo esercizio finanziario, si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 dell'art. 118 Tabella 1 della legge regionale n. 2/2023, per le finalità dell'art. 7-bis della legge regionale 9 agosto 2002, n. 12 e successive modificazioni e del comma 5 dell'art. 48 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 (Missione 10, Programma 2, capitolo 273708).

26. Per far fronte agli oneri derivanti dal rinnovo del contratto collettivo di lavoro del personale di ruolo dell'Ente di sviluppo agricolo (ESA) il Dipartimento regionale dell'agricoltura è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2023, a trasferire all'Ente un contributo straordinario nella misura massima di 1.200 migliaia di euro (Missione 16, Programma 1); ai relativi oneri si provvede, per il medesimo esercizio finanziario, mediante le maggiori entrate di cui al titolo 2, Tipologia 101, capitolo 8109.

27. Al fine di consentire l'estinzione delle procedure esecutive derivanti dai contenziosi tra il Consorzio di Bonifica di Siracusa e Enel S.p.a., giusta sentenza del Tribunale amministrativo regionale di Catania n. 276/2016 per euro 430.000,00, tra il Consorzio di Bonifica di Siracusa e Enel S.p.a., giusta sentenza n. 2524/2023 di opposizione al decreto ingiuntivo n. 98/2013 per euro 140.117,10, tra il Consorzio di Bonifica di Siracusa e Banca Sistema, giusto giudizio di ottemperanza Tribunale amministrativo regionale Catania 3193/2022 per euro 2.022.419,05, tra il Consorzio di Bonifica di Siracusa e Officine CTS, giusto decreto ingiuntivo esecutivo emesso dal Tribunale di Siracusa n. 1728/2022 per

euro 462.637,05 e al fine di estinguere i pignoramenti presso l'istituto tesoriere del Consorzio di Bonifica di Siracusa per un ammontare pari a euro 803.386,69, è concesso al medesimo Consorzio, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo straordinario pari a 3.860 migliaia di euro (Missione 16, Programma 1); ai relativi oneri, per il medesimo esercizio finanziario, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al titolo 2, Tipologia 101, Capitolo 8109.

28. In relazione allo stato di crisi conseguente al conflitto Russia - Ucraina, alle cantine sociali costituite in forma cooperativa, con sede legale ed operativa sul territorio regionale che trasformano le uve e commercializzano vini prodotti nella regione, possono essere concessi aiuti compensativi dei maggiori oneri finanziari sostenuti in ragione dell'incremento dei tassi di interesse sui mutui e prestiti di durata annuale e ultrannuale. Gli aiuti sono concessi fino a concorrenza delle risorse allo scopo destinate dal comma 37, in relazione ai maggiori oneri sostenuti a partire dal 24 febbraio 2022 e fino al 30 novembre 2023, per i mutui e i prestiti accesi in data antecedente al 24 febbraio 2022, nonché in relazione al differenziale degli oneri finanziari sostenuti per i mutui e i prestiti contratti entro il predetto intervallo temporale, con riferimento alla media del tasso di interesse armonizzato per prestiti a società non finanziarie rilevato per il triennio precedente dalla Banca d'Italia.


29. Gli aiuti di cui al comma 28 sono concessi entro i limiti ed in conformità alle vigenti previsioni dell'ordinamento comunitario con riferimento alla sezione 2.1 del Quadro temporaneo di crisi di cui alla comunicazione 17 marzo 2023 n. 2023/C101/03.

30. Con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, da emanarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di attuazione della concessione degli aiuti di cui al comma 28.

31. Per le finalità di cui al comma 28 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 8.000 migliaia di euro (Missione 16, Programma 1) cui si provvede:

- a) quanto a 6.000 migliaia di euro, con le maggiori entrate di cui al titolo 2, Tipologia 101, capitolo 8109;
- b) quanto a euro 1.595.200,37, con le maggiori entrate di cui al titolo 1, Tipologia 103, capitolo 1203;
- c) quanto a euro 404.799,63, mediante riduzione della quota di disavanzo iscritta al capitolo 000004.

32. Il Dipartimento regionale dell'agricoltura è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2023, a definire il contenzioso con Unicredit S.p.a. concernente la definizione delle poste contabili relative a contributi afferenti le operazioni di credito agrario, con un accordo transattivo, da stipulare previa acquisizione del parere favorevole dell'Avvocatura dello Stato, nei limiti di un importo massimo di 1.000 migliaia di euro (Missione 16, Programma 1); ai relativi oneri, per il medesimo esercizio finanziario, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al titolo 2, Tipologia 101, capitolo 8109.



33. Al comma 6 dell'art. 25 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 e successive modificazioni, le parole «L'ammontare delle risorse di cui al comma 5 è destinato, nel limite massimo dell'ottanta per cento e fino ad un importo massimo di 2.000 migliaia di euro» sono sostituite dalle parole «A decorrere dall'anno 2022, l'ammontare delle risorse di cui al comma 5 è destinato, nel limite massimo di 2.000 migliaia di euro,»; ai relativi oneri per l'esercizio finanziario 2023 (Missione 9, Programma 2, capitolo 442545), quantificati in 344 migliaia di euro, si provvede con le maggiori entrate di cui al titolo 1, Tipologia 101, capitolo 1218 per l'importo di 314 migliaia di euro e con parte delle disponibilità della Missione 9, Programma 2, capitolo 442568 per l'importo di 30 migliaia di euro.

34. Al fine di garantire il cofinanziamento per le finalità del comma 368 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 è autorizzata la spesa di 2.115 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2023 (Missione 6, Programma 1, capitolo 872063); ai relativi oneri, per il medesimo esercizio finanziario, si provvede con le maggiori entrate di cui al titolo 1, Tipologia 101 capitolo 1218.

35. Il comma 1 dell'art. 51 della legge regionale 23 febbraio 2023, n. 2 è sostituito dal seguente:

«1. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1 del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n. 81 e successive modificazioni, trovano integrale applicazione agli enti di cui all'art. 35 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modificazioni vigilati dalla Regione Siciliana e agli enti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 2 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e successive modificazioni presenti in Sicilia. Tali enti completano le procedure previste dal citato comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge n. 59/2019 entro la data del 31 dicembre 2024.»

Art. 23.

Interventi per la promozione turistica e culturale

1. Per la realizzazione di interventi e programmi di promozione turistica e culturale è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa complessiva di 5.630 migliaia di euro (Missione 7, Programma 1) da destinare in favore degli enti di cui all'allegata Tabella 1.

2. L'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo è autorizzato a ripartire le risorse di cui al comma 1 in favore degli enti di cui all'allegata Tabella 1 che presentino apposita istanza, entro sette giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, contenente le finalità dell'intervento da realizzare.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5.630 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2023, si provvede per l'importo corrispondente con le maggiori entrate di cui al titolo 1, tipologia 101, capitolo 1218.

Art. 24.

Contributi straordinari per interventi di promozione sociale

1. Per la realizzazione di interventi e programmi di promozione sociale è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa complessiva di 1.660 migliaia di euro (Missione 12, Programma 7).

2. La spesa di cui al comma 1 è destinata quale contributo straordinario ai beneficiari nella misura e per le finalità di seguito indicate:

a) all'associazione «Angeli della notte, solidarietà e donazione sociale» onlus di Palermo, per attività di contrasto alle situazioni straordinarie di indigenza, assistenza ai senzatetto e per l'adeguamento delle strutture per il perseguimento delle finalità statutarie, per l'importo di 20 migliaia di euro;

b) all'associazione «Anirbas» onlus di Palermo, per attività di contrasto alle situazioni straordinarie di indigenza, assistenza ai senzatetto e per l'adeguamento delle strutture per il perseguimento delle finalità statutarie, per l'importo di 20 migliaia di euro;

c) alla cooperativa sociale «Omnia service» di Palermo, per attività di contrasto alle situazioni straordinarie di indigenza, assistenza ai senzatetto e per l'adeguamento delle strutture per il perseguimento delle finalità statutarie, per l'importo di 20 migliaia di euro;

d) all'associazione «Auser - Circolo Biagio Giordano» di Monreale, per il perseguimento delle finalità statutarie, per l'importo di 10 migliaia di euro;

e) all'associazione «Overland Protezione civile volontariato» di Monreale, per il perseguimento delle finalità statutarie, per l'importo di 10 migliaia di euro;

f) all'associazione «Evergreen - Protezione civile» di Monreale, per il perseguimento delle finalità statutarie, per l'importo di 10 migliaia di euro;


g) alla Croce Rossa Italia - Comitato di San Salvatore di Fitalia Ody, per il perseguimento delle finalità statutarie, per l'importo di 70 migliaia di euro;

h) al comitato regionale ANSPI Sicilia Aps-Ets con sede in Rocca di Capri Leone, perseguimento delle finalità statutarie, per l'importo di 30 migliaia di euro;

i) all'Istituto «Sacro Cuore del Verbo incarnato» di Marsala, per attività di sostegno sociale, per l'importo di 10 migliaia di euro;

j) al libero Consorzio comunale di Agrigento, per la realizzazione di iniziative sul territorio a sostegno dei nuclei familiari in condizione di disagio, per l'importo di 50 migliaia di euro;

k) all'associazione «Vida Loca» di Avola, per la realizzazione della manifestazione «Con voi nonni», per l'importo di 25 migliaia di euro;



l) al Comune di Capaci, per l'importo di 30 migliaia di euro, di cui 20 migliaia per attività di monitoraggio del territorio attraverso la stipula di convenzioni con associazioni locali di protezione civile e 10 migliaia per iniziative promosse dalla «Consulta delle donne»;

m) all'associazione «Il Tesoro Ritrovato - Ragazzi diversamente abili» *onlus* di Belmonte Mezzagno, per attività di integrazione sociale di persone con disabilità, per l'importo di 20 migliaia di euro;

n) all'associazione «Autismile-Arriva l'aurora» ETS di Partinico, per attività di sensibilizzazione sulle tematiche dell'autismo, per l'importo di 20 migliaia di euro;

o) all'associazione «GenerAzione attiva» di Carini, per attività di sensibilizzazione e contrasto alle mafie ed alla criminalità organizzata, per l'importo di 10 migliaia di euro;

p) al «Piccolo seminario arcivescovile Sacro Cuore di Gesù» di Biancavilla, per azioni volte al contrasto della dispersione scolastica e della devianza minorile, per l'importo di 50 migliaia di euro;

q) all'associazione Le.L.A.T. *onlus* di Messina, per il perseguimento delle finalità statutarie, per l'importo di 50 migliaia di euro;

r) all'associazione «I clown dottori di ci ridiamo su» di Ragusa, per la realizzazione del progetto «Libere tenezze - laudato si» presso la casa circondariale di Ragusa, per l'importo di 50 migliaia di euro;

s) alla cooperativa sociale «Terra Iblea» di Ragusa, per la realizzazione di progetti volti all'autonomia reale delle persone con disabilità psichica, per l'importo di 50 migliaia di euro;

t) all'associazione «Dives in Misericordia» *onlus* di Gela, per le attività socioculturali del centro «Piccola casa della Misericordia», per l'importo di 100 migliaia di euro;

u) all'associazione «La Casa di Giulio» di Palermo, per l'acquisto di un'unità mobile da utilizzare per attività connesse alla lotta all'uso del crack, nonché alla sensibilizzazione sui pericoli legati all'uso di altre sostanze stupefacenti, per l'importo di 80 migliaia di euro;

v) all'associazione «Telejato» di Borgetto, per attività connesse al mantenimento della sede sita in un bene immobile confiscato alla criminalità organizzata nonché per l'acquisto di attrezzatura digitale, per l'importo di 20 migliaia di euro;

w) all'associazione «Triscele *onlus*» di Palermo, per il potenziamento delle attività istituzionali in favore dei soggetti fragili, per l'importo di 25 migliaia di euro;

x) al Comune di Ramacca, per la realizzazione di un progetto di marketing territoriale ed inclusione sociale e scolastica, per l'importo di 50 migliaia di euro;

y) alla Caritas San Vincenzo - Sezione di Ribera, per le attività di distribuzione di derrate alimentari in favore dei nuclei familiari in condizioni di indigenza, per l'importo di 25 migliaia di euro;

z) al consolato regionale per la Sicilia della Federazione «Maestri del lavoro d'Italia», per il perseguimento delle finalità statutarie, per l'importo di 25 migliaia di euro;

aa) al Comune di Sortino, per garantire l'operatività del «Centro incontro anziani», per l'importo di 20 migliaia di euro;

bb) al Comune di Sortino, per l'acquisto di un mezzo di trasporto a servizio delle attività sociali, per l'importo di 30 migliaia di euro;

cc) alla Fondazione Tommaso Dragotto di Palermo, per lo svolgimento dell'iniziativa «Un magico Natale» in favore di ragazzi a rischio di marginalità sociale, per l'importo di 100 migliaia di euro;

dd) alla comunità di Sant'Egidio, per il perseguimento delle finalità statutarie e sociali, per l'importo di 50 migliaia di euro;

ee) all'associazione «Parco Uditore» di Palermo, per attività di gestione dell'omonima area verde, per l'importo di 200 migliaia di euro;

ff) al Comune di Monforte San Giorgio, per l'espletamento del servizio di mensa scolastica destinato agli alunni della scuola dell'obbligo, per l'importo di 40 migliaia di euro;

gg) all'associazione «Missione speranza e carità» di Palermo un contributo straordinario per lo svolgimento delle attività statutarie, per l'importo di 150 migliaia di euro;

hh) alla cooperativa SCODRE di Caltanissetta, per lo svolgimento di attività sociali e l'implementazione delle finalità mutualistiche, per l'importo di 50 migliaia di euro;

ii) alla parrocchia «Maria SS. Incoronata» di Messina, per interventi finalizzati alla realizzazione di un centro di aggregazione giovanile per l'importo di 25 migliaia di euro;

jj) alla parrocchia di San Lorenzo di Mazara del Vallo, per la ristrutturazione della struttura sportiva di pertinenza, per l'importo di 50 migliaia di euro;

kk) alla confraternita della Misericordia di Casteltermini, per l'acquisto di un automezzo per il trasporto di anziani e disabili assistiti, per l'importo di 25 migliaia di euro;


ll) al Comune di Cianciana, per la realizzazione di un ambulatorio infermieristico comunale, per l'importo di 40 migliaia di euro.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.660 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2023, si provvede per l'importo corrispondente con le maggiori entrate di cui al titolo 1, tipologia 103, capitolo 1203.

Art. 25.

Contributi straordinari per investimenti, interventi di manutenzione, riqualificazione e completamento di opere

1. Per la realizzazione di investimenti e di interventi di progettazione, manutenzione straordinaria, riqualificazione e completamento di opere ed infrastrutture è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa complessiva di 9.524 migliaia di euro.



2. La spesa di cui al comma 1 è destinata quale contributo straordinario ai beneficiari nella misura e per le finalità di seguito indicate:

a) al Comune di Comiso, per la realizzazione di un parcheggio scoperto nell'area di via Roma antistante il liceo «Giosuè Carducci», per l'importo di 230 migliaia di euro;

b) al Comune di Partanna, per interventi di miglioramento della viabilità sulla strada comunale «Torre di maggio», per l'importo di 150 migliaia di euro;

c) al Comune di Campobello di Mazara, per interventi di manutenzione ed allestimento dell'immobile confiscato di viale Risorgimento da destinare a biblioteca comunale e «Caffè Alzheimer», per l'importo di 40 migliaia di euro;

d) al Comune di Naso, per interventi di ripristino dell'aula consiliare a seguito della demolizione dell'antico municipio causato dalla frana nel centro storico, per l'importo di 30 migliaia di euro;

e) al Comune di Monreale, per interventi di manutenzione straordinaria sulla rete viaria in condizione di dissesto, per l'importo di 200 migliaia di euro;

f) al Comune di Belpasso, per interventi di messa in sicurezza della viabilità nella zona industriale di Piano Tavola, per l'importo di 250 migliaia di euro;

g) al Comune di Acireale, per interventi di manutenzione stradale su via Cristoforo Colombo, per l'importo di 270 migliaia di euro;

h) al libero Consorzio di Trapani, per interventi urgenti finalizzati al ripristino della viabilità sulla strada provinciale n. 84, per l'importo di 180 migliaia di euro;

i) alla parrocchia «SS. Antonio e Vincenzo» di Licata, per interventi di messa in sicurezza e per la sostituzione degli infissi della casa canonica, per l'importo di 50 migliaia di euro;

j) al Comune di Montevago, per l'acquisto di uno scuolabus elettrico, per l'importo di 120 migliaia di euro;

k) alla parrocchia «San Michele Arcangelo» di Sciacca, per interventi di ripristino e rifacimento della volta e delle pareti danneggiate da infiltrazioni, per l'importo di 50 migliaia di euro;

l) alla Parrocchia «Santa Flavia» di Caltanissetta, per interventi di manutenzione e messa in sicurezza, per l'importo di 25 migliaia di euro;

m) al consorzio universitario di Caltanissetta, per l'acquisto di attrezzature finalizzate all'implementazione dell'attività didattica, per l'importo di 50 migliaia di euro;

n) al Comune di Casteltermini, per interventi di manutenzione straordinaria della rete viaria, per l'importo di 50 migliaia di euro;

o) al Comune di Montelepre, per la definizione del terzo lotto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del parco urbano, per l'importo di 124 migliaia di euro;

p) alla parrocchia «San Giuseppe» di Rosolini, per interventi di manutenzione straordinaria della Chiesa madre, per l'importo di 35 migliaia di euro;

q) al «Monastero della Visitazione S. Maria» di Rosolini, per interventi di manutenzione straordinaria, per l'importo di 65 migliaia di euro;

r) al Comune di Floridia, per interventi di rigenerazione urbana, per l'importo di 50 migliaia di euro;

s) al Comune di Belmonte Mezzagno, per interventi di manutenzione ed adeguamento funzionale della «Casa della musica», per l'importo di 100 migliaia di euro;

t) al Comune di Capaci, per l'installazione di un parco giochi e l'inserimento di elementi di arredo urbano nella piazza Calogero Troia, per l'importo di 80 migliaia di euro;

u) al Comune di Cefalù, per la realizzazione di un parco giochi e l'installazione di arredi urbani sul lungomare Giuseppe Giardina, per l'importo di 50 migliaia di euro;

v) al Comune di Pedara, per il completamento dell'area antistante la chiesa di Maria SS. Immacolata, per l'importo di 100 migliaia di euro;

w) al Comune di Giarre, per l'abbattimento delle barriere architettoniche e/o per interventi volti a garantire l'accessibilità e visibilità della biblioteca comunale «Domenico Cucinotta», per l'importo di 50 migliaia di euro;

x) al Comune di Linguaglossa, per interventi volti a garantire la sicurezza del transito pedonale sul tratto urbano della strada statale 120, per l'importo di 150 migliaia di euro;

y) al Comune di Militello Val di Catania, per il completamento dell'intervento di manutenzione straordinaria del centro polisportivo comunale di viale Regina Margherita, per l'importo di 150 migliaia di euro;

z) al Comune di Grotte per interventi di manutenzione delle vie Carlo Alberto Dalla Chiesa, Aldo Moro, Rosario Livatino e Piersanti Mattarella, per l'importo di 200 migliaia di euro;

aa) alla parrocchia «Maria SS. Annunziata» di San Teodoro, per la progettazione ed esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria ed adeguamento funzionale dell'edificio di culto, per l'importo di 100 migliaia di euro;

bb) al Comune di Saponara, per interventi di manutenzione straordinaria ed adeguamento della sala consiliare, per l'importo di 50 migliaia di euro;

cc) al Comune di Savoca, per interventi di manutenzione straordinaria ed adeguamento funzionale della chiesa di Santa Rosalia in Rina, per l'importo di 100 migliaia di euro;

dd) al Comune di Assoro, per la riqualificazione di piazza Umberto I, per l'importo di 100 migliaia di euro;

ee) al Comune di Vittoria, per il completamento del restauro di palazzo Iacono, per l'importo di 250 migliaia di euro;



ff) al Comune di Licata, per interventi manutentivi ed oneri gestionali dell'elisuperficie «Tenente pilota Nicolò De Pasquali», per l'importo di 100 migliaia di euro;

gg) al Comune di Villafrati, per l'acquisto di scuolabus, mezzi tecnici e mezzi di trasporto per disabili, per l'importo di 150 migliaia di euro;

hh) al Comune di Cattolica Eraclea, per l'acquisto di scuolabus, mezzi tecnici e mezzi di trasporto per disabili, per l'importo di 70 migliaia di euro;

ii) al Comune di Siracusa, per il completamento della tensostruttura ubicata nel perimetro della «Cittadella dello sport», per l'importo di 150 migliaia di euro;

jj) al Comune di Castelvetro, per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria sul plesso Cadorna della II direzione didattica statale circolo «Giuseppe Di Matteo», per l'importo di 150 migliaia di euro;

kk) al Comune di Paternò, per interventi di manutenzione straordinaria di strade, marciapiedi ed arredo urbano di tratti di via Canonico Renna angolo via Mondello, corso Italia e via G.B. Nicolosi, per l'importo di 150 migliaia di euro;

ll) al Comune di Palermo, per l'importo di 70 migliaia di euro, di cui 50 migliaia di euro per la realizzazione di uno spazio attrezzato per la pratica motoria outdoor nell'area di piazza Magione e 20 migliaia di euro per la riqualificazione e la rigenerazione del campo di calcio nella medesima area, e per l'importo di 30 migliaia di euro per la riqualificazione dello spazio attrezzato per la pratica motoria esterna presso la Villa Giardino «Vincenzo Florio» Casa Rocca;

mm) al Comune di Ramacca, per interventi di riqualificazione urbana, per l'importo di 50 migliaia di euro;

nn) al Comune di Mascali, per interventi di manutenzione straordinaria del campo sportivo comunale, per l'importo di 50 migliaia di euro;

oo) al Comune di Saponara, per interventi di ripristino e rivitalizzazione urbana a seguito degli eccezionali eventi atmosferici che hanno interessato il territorio comunale, per l'importo di 50 migliaia di euro;

pp) al Comune di Raccuja, per interventi di rigenerazione urbana finalizzati alla valorizzazione turistica delle vie d'accesso e dei vicoli adiacenti il Castello Branciforti, per l'importo di 25 migliaia di euro;

qq) al Comune di Riposto, per interventi di riqualificazione dell'impianto sportivo «Luigi Averna», per l'importo di 100 migliaia di euro;

rr) al Comune di Brolo, per interventi di funzionalizzazione della struttura polivalente di piazza Annunziata, per l'importo di 300 migliaia di euro;

ss) al Comune di Cerda, per la realizzazione di interventi di progettazione, manutenzione straordinaria e riqualificazione di infrastrutture, per l'importo di 250 migliaia di euro;

tt) al Comune di Monterosso Almo, per l'acquisto di scuolabus, mezzi tecnici e mezzi per il trasporto di disabili, per l'importo di 75 migliaia di euro;

uu) al Comune di San Giovanni la Punta, per l'acquisto di scuolabus, mezzi tecnici e mezzi per il trasporto di disabili, per l'importo di 100 migliaia di euro;

vv) al Comune di Sciacca, per la realizzazione di un'area giochi e sport per bambini, per l'importo di 50 migliaia di euro;

ww) al Comune di Mineo, per la riqualificazione del campo comunale di calcio a 5 di largo Francesco Crispi, per l'importo di 50 migliaia di euro;

xx) al Comune di Grammichele, per la riqualificazione dell'area giochi di piazza Dante e la collocazione di attrezzature ludiche ed arredi urbani, per l'importo di 60 migliaia di euro;

yy) al Comune di San Michele di Ganzaria, per la riqualificazione dell'immobile di via S.T. La Rosa da destinare a comunità alloggio per anziani e soggetti in difficoltà, per l'importo di 50 migliaia di euro;

zz) al Comune di San Pietro Clarenza, per l'acquisto di arredi per la sala consiliare, per l'importo di 50 migliaia di euro;

aaa) al Comune di Licata, per interventi di pulizia straordinaria delle caditoie, per l'importo di 50 migliaia di euro;

bbb) al Comune di Melilli, per interventi di manutenzione straordinaria sul santuario di San Sebastiano, per l'importo di 20 migliaia di euro;

ccc) alla parrocchia «San Nicola di Bari» della frazione di Brucoli nel Comune di Augusta, per opere di manutenzione straordinaria, per l'importo di 20 migliaia di euro;

ddd) alla parrocchia «San Paolo Apostolo» di Solarino, per opere di manutenzione straordinaria sulla Chiesa Madre, per l'importo di 20 migliaia di euro;


eee) alla parrocchia «San Francesco d'Assisi» di Pachino, per opere di manutenzione straordinaria, per l'importo di 20 migliaia di euro;

fff) al Comune di Carlentini, per la riqualificazione del campo di calcio a 5 e dell'annessa area ludica della frazione Pedagaggi, per l'importo di 50 migliaia di euro;

ggg) al Comune di Tremestieri Etneo, per la riqualificazione del campo di calcio a 5, per l'importo di 20 migliaia di euro;

hhh) al Comune di Maniace, per la riqualificazione della palestra comunale, per l'importo di 40 migliaia di euro;

iii) al Comune di Paternò, per la riqualificazione della pavimentazione del palazzetto dello sport «Peppino Impastato», per l'importo di 40 migliaia di euro;



jjj) al Comune di Fiumefreddo di Sicilia, per la riqualificazione dello stadio comunale «A. Rossi», per l'importo di 40 migliaia di euro;

kkk) al Comune di Valverde, per la riqualificazione del campo da hockey di via Seminara, per l'importo di 40 migliaia di euro;

lll) al Comune di Modica, per l'adeguamento agli obiettivi di funzionalità strutturale degli impianti sportivi in uso a società affiliate alle federazioni nazionali, per l'importo di 50 migliaia di euro;

mmm) al Comune di Letojanni, per la riqualificazione e la sistemazione ai fini della mobilità urbana delle aree adiacenti alla via Sillemi e c.da Acqua Marina, per l'importo di 100 migliaia di euro;

nnn) al Comune di Regalbuto, per interventi di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della strada comunale di contrada Dardari, per l'importo di 100 migliaia di euro;

ooo) al Comune di Avola, per la riqualificazione e la sistemazione pedonale e ciclabile di piazza Esedra, per l'importo di 250 migliaia di euro;

ppp) al Comune di Gibellina, per attività, azioni e interventi di restauro, manutenzione, valorizzazione e promozione del Cretto di Alberto Burri e delle altre opere ed installazioni in plein air e per l'incremento del patrimonio di arte contemporanea della città, per l'importo di 200 migliaia di euro;

qqq) al Comune di Ciminna, per l'acquisto del Palazzo Cascio, per l'importo di 500 migliaia di euro;

rrr) al Comune di Patti, per lavori di completamento del cine-teatro comunale «Beniamino Joppolo», per l'importo di 180 migliaia di euro;

sss) alla Parrocchia Cattedrale «San Giovanni Battista» di Ragusa, per il restauro dell'organo «Serassi Tamburini», per l'importo di 270 migliaia di euro;

ttt) al Comune di Giarre, per la ristrutturazione del Palazzetto dello Sport «Palacannavò», per l'importo di 100 migliaia di euro;

uuu) alla parrocchia «Santa Barbara» di Paternò, per la realizzazione del primo stralcio operativo degli interventi di manutenzione e messa in sicurezza dell'edificio di culto, per l'importo di 200 migliaia di euro;

vvv) al Comune di Paternò, per la manutenzione degli impianti dell'auditorium Don Milani, per l'importo di 100 migliaia di euro;

www) al Comune di Ribera per la manutenzione degli impianti sportivi, per l'importo di 200 migliaia di euro;

xxx) al libero Consorzio comunale di Ragusa per la realizzazione di un impianto di illuminazione sulla SP 23 (Ragusa Ibla-Noto, Il tratto), per l'importo di 200 migliaia di euro;

yyy) al libero Consorzio comunale di Ragusa per la realizzazione di un impianto di illuminazione sulla SP 59 tra l'intersezione con la SP 23 e il tratto declassato all'interno del Comune di Modica (RG), per l'importo di 90 migliaia di euro;

zzz) al Comune di Messina per la progettazione e la collocazione di barriere frangiflutti nella zona compresa tra Ponte Schiavo e Giampileri, per l'importo di 175 migliaia di euro;

aaaa) al Comune di Mineo per interventi di manutenzione straordinaria della rete fognaria danneggiata dagli eventi calamitosi del 9 e 10 febbraio 2023, per l'importo di 50 migliaia di euro;

bbbb) all'arcidiocesi di Agrigento per la messa in sicurezza e il restauro della chiesa di Sant'Agostino «Santuario dell'Addolorata nel territorio di Licata» e della Maria SS delle Sette Spade, per 160 migliaia di euro;

cccc) al Comune di Riposto per l'importo di 40 migliaia per attività di sicurezza urbana;

dddd) alla Parrocchia «Santa Agrippina» di Mineo, per il completamento dei lavori di ristrutturazione e consolidamento della Chiesa Collegiata, per l'importo di 100 migliaia di euro;

eeee) al Comune di Gualtieri Sicaminò, per interventi di rigenerazione urbana, per l'importo di 200 migliaia di euro;

ffff) al Comune di Santa Lucia del Mela, per interventi di rigenerazione urbana, per l'importo di 270 migliaia di euro;

gggg) al Comune di Gioiosa Marea, per il completamento funzionale dei locali del palazzo municipale sito in piazza Cavour, per l'importo di 50 migliaia di euro.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 9.524 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2023, si provvede:

a) quanto ad euro 4.557.799,63 con le maggiori entrate di cui al titolo 1, Tipologia 103, capitolo 1203;


b) quanto ad euro 4.610.200,37 mediante riduzione delle disponibilità della Missione 20, Programma 3, capitolo 613910;

c) quanto ad euro 356.000,00 con le maggiori entrate di cui al titolo 1, Tipologia 101, capitolo 1218.

Art. 26.

Ulteriori disposizioni finanziarie

1. Le autorizzazioni di spesa di cui all'art. 118 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 sono incrementate, per l'esercizio finanziario 2023, degli importi di seguito indicati:




| Missione | Programma | Titolo | Amministrazione | Rubrica | Capitolo | Descrizione | Variazioni 2023 |
|----------|-----------|--------|-----------------|---------|----------|--|-----------------|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 105717 | CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "CENTRO DI ACCOGLIENZA PADRE NOSTRO" CON SEDE IN PALERMO, PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI PROPRI SCOPI STATUTARI. | 100.000,00 |
| 16 | 2 | 1 | 10 | 2 | 143336 | CONTRIBUTI PER LA RAZIONALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NEL SETTORE AGRICOLO | 250.000,00 |
| 16 | 1 | 1 | 11 | 3 | 417373 | CONTRIBUTO ALLA REMESA, COSTITUITA PRESSO L'ISTITUTO ZOOPROFILLATTICO DELLA SICILIA, PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' CON L'OBIETTIVO DI FORNIRE UNO STRUMENTO UTILE PER GARANTIRE L'ATTUAZIONE DI PROGRAMMI SOSTENIBILI DI PREVENZIONE DEL RISCHIO DI MALATTIE ZOOTICHE TRANSFRONTALIERE E DI TUTELA DEL COMPARTO ZOOTECNICO | 300.000,00 |
| 16 | 1 | 1 | 10 | 2 | 142519 | SPESE PER LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI SICILIANI E DI PRIMA TRASFORMAZIONE AGRICOLA. GESTIONE DELLA PROMOZIONE E DELL'IMMAGINE DEGLI STESSI SUI MERCATI DI CONSUMO IN ITALIA ED ALL'ESTERO | 500.000,00 |
| 5 | 2 | 1 | 13 | 2 | 377316 | CONTRIBUTO ANNUO A FAVORE DELL'ENTE AUTONOMO REGIONALE TEATRO MASSIMO VINCENZO BELLINI DI CATANIA | 426.000,00 |
| 9 | 6 | 2 | 1 | 11 | 842073 | SOMME PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL DEMANIO IDRICO FLUVIALE, ESCLUSI I BACINI MONTANI, INCLUSI INTERVENTI DI CURA E PULIZIA DI FIUMI E TORRENTI | 2.000.000,00 |
| 9 | 6 | 1 | 1 | 11 | 442555 | SOMME PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, URGENZA E SOMMA URGENZA SUL DEMANIO IDRICO FLUVIALE, ESCLUSI I BACINI MONTANI, INCLUSI INTERVENTI DI CURA E PULIZIA DI FIUMI E TORRENTI | 1.000.000,00 |
| 14 | 2 | 1 | 2 | 2 | 342525 | SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA PER LO SVILUPPO DELLA PROPAGANDA DEI PRODOTTI SICILIANI (TRASFERITO IN PARTE AI CAPITOLI 343318 E 344128) | 400.000,00 |
| 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 377713 | CONTRIBUTI AD ENTI MORALI ED ECCLESIASTICI PER LA RIPARAZIONE ED IL RESTAURO NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DI STRUMENTI MUSICALI ANTICHI E/O DI VALORE ARTISTICO | 300.000,00 |
| 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 376528 | SPESE PER INIZIATIVE DI CARATTERE CULTURALE, ARTISTICO E SCIENTIFICO DI PARTICOLARE RILEVANZA | 150.000,00 |
| 12 | 2 | 1 | 6 | 2 | 183808 | FONDO PER LA DISABILITA' E PER LA NON AUTOSUFFICIENZA - FONDI REGIONALI | 15.000.000,00 |
| 12 | 8 | 1 | 6 | 2 | 183796 | CONTRIBUTO ANNUO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE VITTIME CIVILI DI GUERRA PER IL FUNZIONAMENTO E PER L'ADEMPIMENTO DELLE FINALITA' ISTITUZIONALI. | 100.000,00 |
| 16 | 1 | 1 | 10 | 2 | 143336 | CONTRIBUTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI PER LA RAZIONALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NEL SETTORE AGRICOLO E AGROALIMENTARE. | 300.000,00 |
| 5 | 2 | 1 | 13 | 2 | 473742 | FONDO UNICO REGIONALE PER LO SPETTACOLO (FURS) FINALIZZATO A SOSTENERE ED INCREMENTARE LE ATTIVITA' DI ENTI, ASSOCIAZIONI, COOPERATIVE E FONDAZIONI CHE ABBIANO SEDE LEGALE IN SICILIA DA ALMENO TRE ANNI E SIANO OPERANTI NEI SETTORI DEL TEATRO, DELLA MUSICA, DELLA DANZA NONCHE' L'ISTITUTO NAZIONALE PER IL DRAMMA ANTICO - FONDAZIONE ONLUS (I.N.D.A.) CON SEDE AMMINISTRATIVA ED OPERATIVA IN SIRACUSA (PARTE CAPITOLO 473738). | 1.524.000,00 |
| 7 | 1 | 1 | 13 | 2 | 472514 | SPESE DIRETTE AD INCREMENTARE IL MOVIMENTO TURISTICO VERSO LA REGIONE ED IL TURISMO INTERNO | 750.000,00 |

2. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 44 della legge regionale n. 2/2023 è incrementata, per l'esercizio finanziario 2023, dell'importo di 200 migliaia di euro (Missione 5, Programma 2, capitolo 377925).

3. Al fine di sostenere il risanamento finanziario e la stabilizzazione degli equilibri di bilancio dell'ente, a seguito del riallineamento della gestione dell'organismo straordinario di liquidazione e della gestione ordinaria, è autorizzata la spesa di 200 migliaia di euro (Missione 18, Programma 1) per l'esercizio finanziario 2023 per l'erogazione di un contributo straordinario al Comune di Mussomeli.

4. Per la realizzazione di iniziative culturali connesse alle tradizioni identitarie del territorio con particolare riferimento alle festività natalizie, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, l'ulteriore spesa di 200 migliaia di euro (Missione 5, Programma 2, capitolo 376528).

5. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 17, comma 2, lettera q) della legge regionale 27 luglio 2023, n. 9, è incrementata per l'esercizio finanziario 2023 dell'importo di 30 migliaia di euro (Missione 7, Programma 1, capitolo 473348).



6. Per le finalità di cui all'art. 3 della legge regionale 8 aprile 2022, n. 6, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2023 la spesa di 50 migliaia di euro (Missione 7, Programma 1, capitolo 473325).

7. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 17, comma 2, lettera r) della legge regionale n. 9/2023, è incrementata per l'esercizio finanziario 2023 dell'importo di 50 migliaia di euro (Missione 5, Programma 1, capitolo 776140).

8. Per l'erogazione di contributi in favore delle federazioni (FSNP/FSP) e discipline sportive (DSAP/DSP) riconosciute dal Comitato Italiano Paralimpico, finalizzati all'acquisto di ausili sportivi per atleti disabili, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2023 l'ulteriore spesa di 70 migliaia di euro (Missione 6, Programma 1, capitolo 473745).

9. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 24, comma 3, della legge regionale n. 2/2023, è incrementata per l'esercizio finanziario 2023 dell'importo di 250 migliaia di euro (Missione 17, Programma 1, capitolo 653291).

10. Per l'erogazione di contributi da ripartire in funzione del numero di alunni assistiti ai sensi del comma 3 dell'art. 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni, in favore dei Comuni facenti parte di un distretto sociosanitario il cui Comune capofila ha deliberato lo stato di dissesto finanziario ai sensi del titolo VIII, capo II, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2023 la spesa di 800 migliaia di euro (Missione 18, Programma 1). Il contributo è erogato al Comune capofila che è onerato del trasferimento ai comuni facenti parte del distretto socio-sanitario nonché della relativa rendicontazione.

11. Per l'erogazione di un intervento compensativo in favore del Consorzio Autostrade Siciliane, a seguito dei mancati incassi derivanti dall'esenzione dal pedaggio sull'autostrada A20 tra i caselli di Barcellona Pozzo di Gotto e Milazzo, è autorizzata la spesa di 50 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2023 e di 450 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2024 (Missione 10, Programma 5).

12. Per l'erogazione di contributi straordinari, finalizzati a far fronte agli oneri relativi alla sicurezza urbana, alla promozione turistica, al decoro urbano ed ai servizi scolastici, in favore dei Comuni che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario ai sensi del titolo VII, capo II, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e che hanno registrato un numero di presenze turistiche superiore a 500.000 nell'anno 2022, è autorizzata la spesa per l'esercizio finanziario 2023 di 300 migliaia di euro (Missione 18, Programma 1).

13. Per l'erogazione di contributi in favore dei Comuni di Condrò, Gualtieri Sicaminò, Santa Lucia del Mela, San Pier Niceto e Monforte San Giorgio, per interventi di promozione turistica, è autorizzata la spesa per l'esercizio finanziario 2023 di 400 migliaia di euro (Missione 7, Programma 1). I contributi di cui al presente comma sono ripartiti per il 50% in parti uguali fra i Comuni e per il 50 per cento sulla base del numero di abitanti.

14. Per la costituzione di un fondo destinato alla realizzazione di iniziative ed interventi strutturali ed infrastrutturali per lo sviluppo agricolo e del territorio rurale

siciliano presso l'Ente di sviluppo agricolo è autorizzata per l'esercizio finanziario 2023 la spesa di 300 migliaia di euro (Missione 16, Programma 1).

15. È autorizzata per l'esercizio finanziario 2023 la spesa di 125 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2023 (Missione 5, Programma 1, capitolo 776016), di cui 55 migliaia di euro per la sostituzione degli infissi della Chiesa Madre di Pozzallo e 70 migliaia di euro per il restauro dei dipinti su tela di San Francesco di Paola, San Giuseppe morente, Santa Margherita da Cortona e Santa Maddalena ubicati presso la chiesa di San Giovanni evangelista di Modica.

16. Per l'erogazione di un contributo straordinario finalizzato al sostegno dell'avvio delle attività d'istituto in favore dell'Unione dei Comuni MussomeliValle dei Sicani è autorizzata la spesa per l'esercizio finanziario 2023 di 30 migliaia di euro (Missione 18, Programma 1).

17. Per le finalità di cui all'art. 2 della legge regionale 9 dicembre 1996, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2023 la spesa di 200 migliaia di euro (Missione 5, Programma 1).

18. Per l'erogazione di un contributo straordinario al Comune di Nicosia, finalizzato all'acquisto della scultura del XV secolo opera dell'artista Gabriele di Battista Bregno, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2023 la spesa di 50 migliaia di euro (Missione 5, Programma 1).

19. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 22 della legge regionale n. 2/2023 è incrementata, per l'esercizio finanziario 2023, dell'importo di 80 migliaia di euro (Missione 9, Programma 6, capitolo 443323).

20. Per l'esercizio finanziario 2023 è autorizzato un contributo straordinario di 200 migliaia di euro (Missione 16, Programma 1) in favore del Consorzio di bonifica di Gela.

21. Per l'esercizio finanziario 2023 è concesso un contributo straordinario alla Stazione sperimentale consorziale di granicoltura per la Sicilia, per 30 migliaia di euro (Missione 16, Programma 1, capitolo 143303).

22. Le risorse non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge sul capitolo 476520, relative alle previsioni di cui al comma 4 dell'art. 6 della legge regionale n. 2/2023, possono esser utilizzate anche per le finalità di cui ai commi 2 e 3 del medesimo art. 6.

23. Per interventi di messa in sicurezza del territorio e di prevenzione e contrasto degli incendi è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 200 migliaia di euro (Missione 9, Programma 5) da destinare all'Unione dei comuni «Paesi dei Nebrodi».

24. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 26.915 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2023 e a 450 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2024, si provvede:

a) per l'esercizio finanziario 2023:

1) quanto ad euro 1.706.380,22 con le maggiori entrate di cui al titolo 1, tipologia 103, capitolo 1203;

2) quanto ad euro 3.335.619,78 mediante riduzione della quota di disavanzo iscritta al capitolo 000004;

3) quanto ad euro 6.873.000,00 con le maggiori entrate di cui al titolo 1, tipologia 101, capitolo 1218;

4) quanto ad euro 15.000.000,00 mediante riduzione delle disponibilità della Missione 20, Programma 1, capitolo 215744;



b) per l'esercizio finanziario 2024, per l'importo di 450 migliaia di euro mediante riduzione delle disponibilità della Missione 20, Programma 3, capitolo 215704.

Art. 27.

Disposizioni in materia di personale precario

1. I rapporti di lavoro a tempo determinato in corso del personale di cui al comma 9 dell'art. 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modificazioni, inseriti nell'elenco di cui al medesimo articolo, che trovano copertura finanziaria nell'autorizzazione di spesa di cui al comma 5 dell'art. 18 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13, a decorrere dall'anno 2022 e sino al 2038 (Missione 20, Programma 3, capitolo 217754), sono prorogati senza soluzione di continuità al 31 dicembre 2024.

Art. 28.

Abrogazioni e modifiche di norme

1. All'art. 4 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 e successive modificazioni, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Ai fini del computo del limite di due familiari di cui al comma 2, si considerano le posizioni effettivamente a carico della Regione al momento della presentazione dell'istanza di assunzione, non rilevando a tal fine le eventuali pregresse assunzioni già cessate.».

2. Al comma 1 dell'art. 28 della legge regionale 27 luglio 2023, n. 9, le parole «il Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro» sono sostituite dalle parole «Ufficio Speciale per la gestione e liquidazione delle società a partecipazione pubblica regionale».

3. I termini di validità delle graduatorie approvate nel biennio 2022-2023 per il reclutamento di personale regionale a tempo indeterminato del comparto non dirigenziale, relative ai concorsi pubblici banditi dall'Amministrazione regionale, in scadenza entro il 31 dicembre 2024 sono prorogati al 31 dicembre 2025.

4. Alla legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2, sono abrogate le seguenti disposizioni: i commi 4 e 5 dell'art. 1; il comma 4 dell'art. 5; l'art. 9; l'art. 10;

l'art. 11; l'art. 14; il comma 15 dell'art. 26; l'art. 48; l'art. 55; l'art. 56; l'art. 60; l'art. 61; l'art. 62; l'art. 63; l'art. 64; l'art. 65; l'art. 66; l'art. 67; l'art. 68; l'art. 69; l'art. 70; l'art. 71; l'art. 72; l'art. 73; l'art. 74; l'art. 75; l'art. 76; l'art. 77; l'art. 78; l'art. 79; l'art. 80; l'art. 81; l'art. 82; l'art. 83; l'art. 84; l'art. 85; l'art. 86; l'art. 87; l'art. 88; l'art. 90; l'art. 91; l'art. 92; l'art. 94; l'art. 95; l'art. 96; l'art. 97; l'art. 98; l'art. 99; l'art. 100; l'art. 101; l'art. 102; l'art. 103; l'art. 104; l'art. 105; l'art. 106; l'art. 107; l'art. 108; l'art. 109; l'art. 110; l'art. 111; l'art. 112; l'art. 113; l'art. 114; l'art. 115; l'art. 116.

Art. 29.

Variazioni al bilancio della Regione

Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025 sono introdotte le variazioni di cui alle annesse tabelle «A» e «B» comprensive di quelle discendenti dall'applicazione delle disposizioni della presente legge.

Art. 30.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 21 novembre 2023

SCHIFANI

*L'Assessore regionale
per l'economia*
FALCONE

(*Omissis*).

23R00575

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2024-GUG-016) Roma, 2024 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 4 0 4 2 7 *

€ 3,00

